

Relazione speciale

Dispositivo per la ripresa e la resilienza: il sostegno alla transizione digitale negli Stati membri dell'UE

Un'occasione mancata per una focalizzazione strategica della risposta alle esigenze digitali



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

	Paragrafo
Sintesi	I - VI
Introduzione	01 - 11
Principali caratteristiche del dispositivo per la ripresa e la resilienza	01 - 06
Panoramica della strategia dell'UE per la transizione digitale	07
L'indice internazionale di digitalizzazione dell'economia e della società	08 - 09
Raccomandazioni specifiche per paese sulla transizione digitale e i programmi nazionali di riforma	10 - 11
Estensione e approccio dell'audit	12 - 17
Osservazioni	18 - 75
Nonostante la corretta marcatura digitale, i finanziamenti RRF non sono sufficientemente concentrati sulle principali esigenze digitali già individuate negli Stati membri	18 - 35
La marcatura digitale delle misure RRF è stata nel complesso corretta e superiore al requisito minimo del 20 %	19 - 23
Il regolamento RRF non impone agli Stati membri di rispondere alle principali esigenze digitali già individuate	24 - 32
Gli Stati membri hanno incluso pochi progetti digitali multinazionali nei PNRR	33 - 35
Nelle misure digitali del campione sono frequenti i ritardi e non è chiaro come i risultati contribuiscano alla transizione digitale	36 - 62
Oltre la metà delle misure digitali selezionate ha subito ritardi	38 - 40
I ritardi nell'attuazione sono più diffusi di quanto non rispecchino i piani modificati	41 - 45
Per alcune misure digitali del campione della Corte i costi stimati erano notevolmente superiori ai costi effettivi	46 - 47
Non è chiaro fino a che punto i risultati conseguiti dalle misure completate del campione della Corte contribuiscano alla transizione digitale	48 - 55
Quasi un terzo dei traguardi finali non riguarda il completamento della misura o non è sufficientemente ambizioso	56 - 62

Il contributo dell'RRF alla transizione digitale negli Stati membri non è misurato in modo adeguato 63 - 75

I quattro indicatori comuni digitali dell'RRF sono troppo vasti e non ben allineati agli obiettivi della politica digitale dell'UE 64 - 73

Una rendicontazione non omogenea e inesatta da parte degli Stati membri inficia il valore degli indicatori comuni digitali dell'RRF 74 - 75

Conclusioni e raccomandazioni 76 - 83

Allegati

Allegato I – Finanziamenti dell'UE per il digitale nel periodo 2021-2027

Allegato II – Cronologia delle iniziative dell'UE per la transizione digitale

Allegato III – Principali informazioni sui sondaggi della Corte presso gli Stati membri

Allegato IV – Analisi del tasso di completamento dei traguardi e degli obiettivi: metodologia della Corte

Allegato V – Completamento delle riforme digitali previsto nei PNRR originali rispetto a quelli modificati

Allegato VI – Completamento degli investimenti digitali previsto nei PNRR originali rispetto a quelli modificati

Allegato VII – Valutazione delle realizzazioni e dei risultati delle misure incluse nel campione

Abbreviazioni

Glossario

Risposte della Commissione

Calendario

Équipe di audit

Sintesi

I Nel febbraio 2021 l'UE ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility – RRF*), con una dotazione finanziaria iniziale pari a un massimo di 724 miliardi di euro, allo scopo di attenuare l'impatto economico della pandemia di COVID-19 e rendere le economie degli Stati membri più resilienti. Alla fine del 2024 la Commissione aveva impegnato 650 miliardi di euro (359 miliardi di euro in sovvenzioni e 291 miliardi di euro in prestiti). Un obiettivo fondamentale dell'RRF è contribuire efficacemente alla transizione digitale, in parallelo alla transizione verde, negli Stati membri dell'UE; a questi ultimi è stato pertanto imposto di destinare alle riforme e agli investimenti digitali almeno il 20 % della dotazione finanziaria totale prevista dai rispettivi piani per la ripresa e la resilienza.

II La Corte ha valutato se l'RRF stia contribuendo efficacemente alla transizione digitale. In particolare, ha esaminato se il suo quadro giuridico fosse coerente con la strategia dell'UE per la transizione digitale e facesse in modo che le misure digitali incluse nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza rispondessero alle principali esigenze digitali già individuate. La Corte ha valutato l'attuazione di un campione di misure e verificato se stiano producendo i risultati attesi. Ha inoltre appurato se il quadro di performance dell'RRF fornisca una solida base per misurare il contributo del dispositivo alla transizione digitale grazie a indicatori adeguati per monitorare i progressi compiuti.

III La Corte ha svolto l'audit perché la transizione digitale è una delle priorità fondamentali della Commissione europea e, insieme alla transizione verde, una componente della duplice transizione perseguita dall'RRF. Inoltre, l'RRF è attualmente il principale strumento di finanziamento dell'UE che sostiene tale scopo. Con i risultati del proprio lavoro, la Corte intende non solo far sì che i fondi dell'UE trainino con maggiore efficacia la transizione digitale, ma anche contribuire al dibattito sulla progettazione di futuri strumenti con obiettivi in campo digitale.

IV Nel complesso, la Corte conclude che il contributo dell'RRF alla transizione digitale è stata un'occasione mancata per rispondere efficacemente alle principali esigenze digitali degli Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione hanno applicato correttamente la metodologia di marcatura digitale stabilita nel regolamento RRF e tutti gli Stati membri hanno raggiunto o addirittura superato la soglia (20 %) dei finanziamenti RRF a propria disposizione da destinare alle riforme e agli investimenti digitali, in base ai costi stimati. È mancata però una focalizzazione strategica, poiché gli Stati membri non erano tenuti ad assegnare questi fondi in via prioritaria a misure tese a rispondere alle principali esigenze digitali già individuate. Pertanto, alcuni Stati membri hanno destinato quote inferiori dei propri finanziamenti RRF ai settori in cui mostravano una performance insoddisfacente, riducendo così la potenziale efficacia di tale dispositivo nel contribuire alla transizione digitale.

V La Corte ha inoltre rilevato che il quadro di performance e gli indicatori utilizzati per monitorare i progressi non erano ben allineati a quelli della strategia digitale dell'UE, il che ha limitato la loro capacità di misurare il contributo reale del dispositivo alla transizione digitale. Di conseguenza, il potenziale dell'RRF di fungere da catalizzatore della transizione digitale dell'UE potrebbe non essere sfruttato appieno. Inoltre, la Corte ha rilevato criticità nei traguardi e negli obiettivi finali e la mancanza di indicatori di risultato adeguati. In totale, più di un terzo dei traguardi e degli obiettivi finali fissati per le misure digitali incluse nel campione della Corte era inadeguato per valutarne il riuscito completamento o non era sufficientemente ambizioso. Di conseguenza, vi è il rischio che i finanziamenti dell'UE possano essere erogati integralmente a fronte di traguardi e obiettivi che misurano conseguimenti parziali o intermedi, senza avere certezza che i progetti sottostanti siano completati entro la fine del periodo di attuazione dell'RRF. La Corte ha già segnalato tale rischio in un audit precedente. Infine, basandosi sulle informazioni aggiuntive raccolte durante l'audit, la Corte ha potuto valutare i risultati per cinque delle 15 misure del campione dichiarate completate dagli Stati membri.

VI Sulla base delle proprie constatazioni, la Corte raccomanda alla Commissione, nel proporre futuri strumenti con obiettivi digitali, di fare in modo che:

- i sistemi di finanziamento siano tenuti a rispondere alle principali esigenze digitali;
- sia sviluppato un quadro di performance adeguato in linea con gli obiettivi della politica digitale dell'UE;
- i traguardi e gli obiettivi finali delle misure siano sufficientemente ambiziosi e ne assicurino il pieno completamento.

Introduzione

Principali caratteristiche del dispositivo per la ripresa e la resilienza

01 Nel dicembre 2020 l'Unione europea ha approvato [NextGenerationEU](#) come strumento temporaneo per aiutare gli Stati membri a ridurre l'impatto socioeconomico della crisi causata dalla pandemia di COVID-19 e per rendere le loro economie e società più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale. L'obiettivo perseguito è pertanto duplice: rafforzare la ripresa dalla pandemia e migliorare la resilienza alle crisi future.

02 La sua componente principale è il [dispositivo per la ripresa e la resilienza](#) (*Recovery and Resilience Facility* – RRF), entrato in vigore il 19 febbraio 2021 con il regolamento (UE) 2021/241 (“regolamento RRF”). Con una dotazione iniziale di 723,8 miliardi di euro (a prezzi correnti), l'RRF è stato articolato in sovvenzioni (338 miliardi di euro) e prestiti (fino a 385,8 miliardi di euro). A febbraio 2024 le sovvenzioni erano aumentate a 357 miliardi di euro, in ragione delle modifiche introdotte dal regolamento REPowerEU¹ in risposta alla crisi energetica mondiale. Alla fine del 2024 la Commissione aveva impegnato 650 miliardi di euro, ossia la totalità degli importi disponibili per le sovvenzioni e 291 miliardi di euro per prestiti. Ogni Stato membro può ricevere sostegno per un determinato importo, sulla base di una formula (“criterio di ripartizione”) per le sovvenzioni e di un massimale per i prestiti².

03 L'RRF è attuato in regime di gestione diretta³ e la Commissione è direttamente responsabile delle fasi chiave di attuazione del dispositivo. Gli Stati membri sono i beneficiari e i mutuatari dei fondi.

¹ Regolamento (UE) [2023/435](#).

² Articoli 11 e 14, paragrafo 5, del [regolamento RRF](#).

³ *Ibidem*, articolo 8.

04 Per ricevere il sostegno dell'RRF, gli Stati membri dovevano presentare un **piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)**, comprendente misure (riforme e investimenti), un calendario per il completamento, nonché traguardi e obiettivi. La Commissione ha valutato i PNRR⁴, che il Consiglio ha successivamente approvato sotto forma di **decisioni di esecuzione del Consiglio**⁵. La Commissione ha quindi firmato accordi di finanziamento e di prestito e **accordi operativi** con ciascuno Stato membro riguardanti aspetti tecnici, quali un calendario di pagamento indicativo, ulteriori tappe intermedie per il conseguimento di traguardi e obiettivi e il diritto della Commissione di accedere ai dati presentati a sostegno delle richieste di pagamento. Gli Stati membri possono modificare i rispettivi PNRR⁶, il che richiede un adeguamento sia della decisione di esecuzione del Consiglio che degli accordi operativi. Ad oggi tutti gli Stati membri hanno presentato almeno una modifica.

05 L'RRF è uno strumento fondato su **“finanziamenti non collegati ai costi”**⁷, con pagamenti basati sul soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi da parte degli Stati membri. Sostiene 52 settori d'intervento nell'ambito di sei **“pilastri”**⁸, tra cui quello della trasformazione digitale, come illustra la **figura 1**. Ciascun PNRR deve contribuire alla **transizione digitale**, con **almeno il 20 % dei fondi destinati** a obiettivi digitali, ai sensi del regolamento RRF⁹.

⁴ Relazione speciale [21/2022](#), “Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione – È adeguata nel complesso, ma l’attuazione rimane a rischio”.

⁵ Articolo 20 del [regolamento RRF](#).

⁶ Ibidem, articolo 21.

⁷ Ibidem, considerando 18, e articolo 125, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#).

⁸ Articolo 3 del [regolamento RRF](#).

⁹ Ibidem, articolo 4, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 4, lettera f), articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e considerando 42.

Figura 1 – I sei pilastri dell'RRF




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza curato dalla Commissione.

06 A oggi l'RRF è il maggiore strumento di finanziamento a livello dell'UE che sostiene la transizione digitale dell'UE, con un finanziamento totale (basato su costi stimati) pari a quasi 150 miliardi di euro, ossia il 26 % circa degli impegni totali a titolo del dispositivo, senza tener conto di REPowerEU¹⁰. Si tratta di quasi due terzi dei finanziamenti complessivi messi a disposizione dall'UE per la transizione digitale, pari a circa 235 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 (cfr. [figura 2](#) e [allegato I](#)).

¹⁰ Ibidem, articolo 21 quater.

**Figura 2 – Finanziamenti dell’UE per la transizione digitale 2021-2027
(miliardi di euro)**



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea, compresa la piattaforma di dati aperti sulla politica di coesione (*Cohesion Open Data Platform*).

Panoramica della strategia dell’UE per la transizione digitale

07 La strategia dell’UE per la transizione digitale poggia su una serie di iniziative che riflettono le priorità per la digitalizzazione e l’evoluzione degli obiettivi nel corso degli anni. Di seguito sono elencate alcune tra le principali iniziative dell’attuale strategia per la transizione digitale (per un elenco completo cfr. *allegato II*).

- o **Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI)** – Dal 2014 la Commissione europea monitora i progressi digitali degli Stati membri attraverso le relazioni DESI¹¹. Il DESI è un quadro di indicatori che monitora la performance digitale complessiva a livello dell’UE e segue i progressi degli Stati membri, aiutandoli così a individuare i settori d’intervento prioritari.

¹¹ Sito Internet della Commissione europea: [indice di digitalizzazione dell’economia e della società \(DESI\)](#).

- **Plasmare il futuro digitale dell'Europa** – Nel 2020 la Commissione europea ha pubblicato un'agenda digitale quinquennale dal titolo [“Plasmare il futuro digitale dell'Europa”](#)¹², che delinea gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la transizione digitale a livello dell'UE. Uscita allo scoppio della pandemia di COVID-19, questa comunicazione ad alto livello è servita da strategia digitale dell'UE quando è entrato in vigore il regolamento RRF.
- **Bussola per il digitale** – Nel marzo 2021 la Commissione europea ha presentato la comunicazione [“Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”](#), che comprende un sistema di monitoraggio basato sul DESI per seguire il percorso dell'UE intorno a quattro punti cardinali^{13, 14}: competenze digitali, infrastrutture digitali sicure e performanti, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici.
- **Programma strategico per il decennio digitale 2030** – Nel dicembre 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il [programma strategico per il decennio digitale 2030](#)^{15, 16}, consolidando le finalità e gli obiettivi stabiliti nella bussola per il digitale e integrando un sistema di monitoraggio basato sul DESI per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per il 2030.

L'indice internazionale di digitalizzazione dell'economia e della società

08 Le relazioni DESI per paese forniscono una valutazione di performance generale circa i progressi degli Stati membri nei principali settori digitali (“dimensioni”) al fine di segnalare la necessità di miglioramenti negli ambiti di intervento pertinenti. In tale valutazione rientrano anche aggiornamenti annuali sulle più importanti misure di politica digitale. La [figura 3](#) mostra i punteggi DESI 2021 per i 27 Stati membri dell'UE, sulla base dei dati del 2020, che erano gli ultimi disponibili al momento dell'elaborazione dei PNRR¹⁷. Le classifiche DESI sono elencate in ordine decrescente di performance, dalla Danimarca (con i migliori risultati) alla Romania (con i risultati peggiori).

¹² Comunicazione COM(2020) 67 final.

¹³ Comunicazione COM(2021) 118 final.


¹⁴ Sito Internet della Commissione europea sul decennio digitale: [obiettivi digitali per il 2030](#).

¹⁵ Decisione (UE) 2022/2481.

¹⁶ Comunicato stampa della Commissione europea, [Al via il primo ciclo di cooperazione e monitoraggio per conseguire gli obiettivi del decennio digitale dell'UE per il 2030](#).

¹⁷ Per i dettagli metodologici sul punteggio DESI 2021 utilizzato nel presente grafico, cfr. la [nota metodologica della Commissione sul DESI](#).

Figura 3 – Punteggi DESI 2021: graduatoria complessiva per Stato membro e per dimensione



Fonte: Relazione DESI 2021 della Commissione.

09 Nel 2021 la Commissione ha aggiornato i principali settori digitali del DESI per allinearli alle quattro dimensioni della bussola per il digitale¹⁸. Dal 2023 il DESI monitora i progressi degli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi digitali per il 2030 delineati nel programma strategico per il decennio digitale 2030¹⁹.

Raccomandazioni specifiche per paese sulla transizione digitale e i programmi nazionali di riforma


10 Nell'ambito del semestre europeo, la Commissione pubblica relazioni per paese che analizzano per ciascuno Stato membro gli sviluppi economici e sociali, le sfide e le politiche nazionali, anche per quanto concerne la performance digitale misurata – fra l'altro – in base ai dati DESI. Gli Stati membri delineano quindi i piani per affrontare tali sfide nei rispettivi programmi nazionali di riforma. Sulla base di tali programmi, il Consiglio prende in considerazione le proposte della Commissione e formula raccomandazioni specifiche per paese (RSP).

¹⁸ Siti Internet della Commissione europea: [strumento di visualizzazione del DESI per il decennio digitale](#) e [relazione sullo stato del decennio digitale 2024](#).

¹⁹ Sito Internet della Commissione europea: [dati dell'agenda digitale](#).

11 Tramite l'RRF, gli Stati membri ricevono fondi per attuare riforme e investimenti che rispondano alle sfide emerse dal semestre europeo. Ciascun PNRR dovrebbe spiegare in che modo affronta la totalità o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle RSP 2019-2020, comprese quelle relative ai settori digitali²⁰. Per il semestre europeo del 2019 e del 2020 la Commissione ha adottato 93 RSP in materia di digitale, articolate in cinque categorie: infrastrutture digitali, competenze digitali, servizi pubblici digitali, digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) e investimenti in ricerca e sviluppo in ambito digitale (cfr. *figura 4*).

Figura 4 – RSP in materia di digitale del 2019 e del 2020 per Stato membro e per categoria



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea.

²⁰ Articolo 18, paragrafo 4, lettera b), del regolamento RRF.

Estensione e approccio dell'audit

12 Con il presente audit, la Corte ha valutato se l'RRF contribuisca efficacemente alla transizione digitale complessiva dell'UE. Ha verificato se il quadro giuridico dell'RRF fosse coerente con la strategia dell'UE per la transizione digitale, facendo sì che nei rispettivi PNRR gli Stati membri assegnassero alle riforme o agli investimenti digitali almeno il 20 % dei propri finanziamenti RRF e che le misure digitali ivi incluse rispondessero alle principali esigenze digitali già individuate. Ha inoltre valutato se il quadro di performance dell'RRF fornisca una solida base per misurare il contributo dell'RRF alla transizione digitale utilizzando indicatori adeguati per monitorare i progressi compiuti. Infine, per un campione di misure, ha analizzato l'attuazione e verificato se stiano producendo i risultati attesi.

13 La Corte ha svolto l'audit perché la transizione digitale negli Stati membri dell'UE è una delle priorità fondamentali della Commissione europea e, insieme alla transizione verde, una componente della duplice transizione perseguita dall'RRF. Inoltre, l'RRF è attualmente il principale strumento di finanziamento dell'UE che sostiene tale scopo. Con i risultati del proprio lavoro, la Corte intende non solo concorrere a far sì che i fondi dell'UE trainino con maggiore efficacia la transizione digitale, ma anche contribuire al dibattito su futuri strumenti con obiettivi in campo digitale.

14 L'audit riguarda il periodo compreso tra l'avvio dell'RRF e il marzo 2024, per consentire alla Corte di valutare la progettazione delle componenti digitali nei PNRR e, ove possibile, la loro attuazione. Fa parte di una serie di audit della Corte sull'RRF e si basa anche sulle informazioni raccolte, sulle conclusioni raggiunte e/o sui rischi e le sfide evidenziati in precedenti audit, analisi e pareri della Corte in questo settore d'intervento²¹.

²¹ In particolare: relazione speciale [21/2022](#), "Piani per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione"; relazione speciale [11/2023](#), "Sostegno dell'UE alla digitalizzazione delle scuole"; relazione speciale [26/2023](#), "Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza" e relazione speciale [13/2024](#), "Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza".

15 Gli auditor della Corte si sono recati in cinque Stati membri (Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo e Romania) e hanno selezionato 27 misure in ambito digitale incluse nei rispettivi piani nazionali in base alla loro pertinenza per la transizione digitale, alla rilevanza, alla copertura di vari settori della politica digitale e allo stato di attuazione. Hanno verificato se tali misure funzionassero come previsto, in linea con gli obiettivi delineati nelle decisioni di esecuzione del Consiglio.

16 Il lavoro di audit della Corte si è basato principalmente su un esame dettagliato dei documenti pertinenti e su colloqui approfonditi con il personale della Commissione, principalmente della task force per la ripresa e la resilienza, della direzione generale degli Affari economici e finanziari e della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie. Ove opportuno, la Corte ha anche utilizzato strumenti di analisi dei dati per esaminare le relazioni della Commissione.

17 Inoltre, la Corte ha condotto un sondaggio presso gli organismi nazionali di coordinamento dell'RRF di tutti gli Stati membri per raccogliere le loro opinioni sul contributo del dispositivo alla transizione digitale, ottenendo un tasso di risposta del 93 %. Il sondaggio è stato esteso alle istituzioni superiori di controllo e ai consigli di bilancio nazionali, seppure con tassi di risposta inferiori (rispettivamente del 48 % e del 33 %; cfr. [allegato III](#)).

Osservazioni

Nonostante la corretta marcatura digitale, i finanziamenti RRF non sono sufficientemente concentrati sulle principali esigenze digitali già individuate negli Stati membri

18 La Corte ha valutato in che modo i finanziamenti RRF siano stati utilizzati per sostenere misure digitali che rispondano alle principali esigenze digitali degli Stati membri. Nello specifico, la Corte ha verificato se:

- a) le misure dell'RRF in ambito digitale siano marcate correttamente e tutti gli Stati membri soddisfino il requisito minimo del 20 %;
- b) le misure dell'RRF in ambito digitale rispondessero efficacemente alle principali esigenze digitali degli Stati membri già individuate.

La marcatura digitale delle misure RRF è stata nel complesso corretta e superiore al requisito minimo del 20 %


19 Ciascun PNRR dovrebbe spiegare in che modo le misure previste in ambito digitale costituiscano almeno il 20 % della dotazione totale del piano sulla base dei costi stimati. Tale percentuale è calcolata utilizzando la metodologia di marcatura digitale di cui all'allegato VII del regolamento RRF, che individua per le misure digitali 44 tipi di intervento per sette campi di intervento. A ciascun tipo di intervento va applicato un coefficiente, che in 33 casi è pari al 100 % dei costi stimati della misura, mentre i restanti 11 casi hanno un coefficiente del 40 %. Il contributo finanziario totale agli obiettivi digitali è la somma dei costi stimati delle singole misure, ponderati per tali coefficienti.

20 Il regolamento RRF imponeva inoltre un esercizio di marcatura analogo per le misure che contribuiscono all'obiettivo climatico, anche in relazione alla biodiversità. La soglia (ossia il 37 % della dotazione totale del piano) era più elevata e la metodologia delineata nell'allegato VI del regolamento RRF per la marcatura delle misure di transizione verde era diversa e più complessa, il che ha portato probabilmente a sovrastimarle in parte²².

²² Cfr. relazione speciale 14/2024, paragrafi 16-24.

21 La *figura 5* mostra la percentuale del PNRR di ciascuno Stato membro destinata alle misure digitali. Dall'analisi della Corte di tutte le misure marcate come digitali emerge che gli Stati membri le hanno classificate secondo la metodologia di marcatura digitale introdotta dai legislatori nell'allegato VII del regolamento RRF e che tutti gli Stati membri hanno raggiunto o addirittura superato la soglia del 20 %. La Corte osserva che la marcatura digitale è stata un esercizio ex ante volto a soddisfare il requisito del regolamento RRF in base al quale i costi stimati per le misure digitali dovevano rappresentare almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza. La Commissione non monitora i costi effettivi per l'attuazione delle misure digitali quando calcola la percentuale finale della spesa dei PNRR che contribuisce agli obiettivi digitali. Pertanto, non è possibile trarre conclusioni sulla base dei costi effettivi.

Figura 5 – Finanziamenti RRF assegnati alle misure digitali nei PNRR, situazione al dicembre 2023




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza curato dalla Commissione e della banca dati FENIX della Commissione, situazione al dicembre 2023.

22 A dicembre 2023 la dotazione totale per le misure digitali nei PNRR riveduti ammontava a quasi 150 miliardi di euro, pari al 26 % del totale dei finanziamenti RRF (al netto di REPowerEU); tale ammontare comprende sia le sovvenzioni che i prestiti. Si tratta di un aumento rispetto alla dotazione iniziale di 130 miliardi di euro.

23 Nella [figura 6](#) è riportata l'assegnazione complessiva per il digitale ripartita per campo di intervento.

Figura 6 – Assegnazione complessiva di finanziamenti RRF alle misure digitali ripartita per campo di intervento, situazione al dicembre 2023




Nota: gli Stati membri non hanno assegnato alcun finanziamento al campo di intervento 7: Rendere più verde il settore digitale

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della banca dati FENIX della Commissione, situazione al dicembre 2023.

Il regolamento RRF non impone agli Stati membri di rispondere alle principali esigenze digitali già individuate

24 Nel marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla bussola per il digitale 2030, una strategia digitale globale per l'UE con finalità e obiettivi concreti. Tuttavia, tale strategia è stata pubblicata solo dopo l'adozione del regolamento RRF. Inoltre, gli Stati membri allora erano già a buon punto nell'elaborazione dei rispettivi PNRR. Nel dicembre 2022 la bussola per il digitale è stata integrata dal programma strategico per il decennio digitale 2030. Quando nell'aprile 2021 è stata presentata la maggior parte dei PNRR, la strategia digitale dell'UE era pertanto ancora in fase di finalizzazione (per una cronologia dettagliata delle iniziative per la transizione digitale cfr. [figura 7](#) e [allegato II](#)).

Figura 7 – Cronologia delle principali iniziative relative al digitale



Fonte: Corte dei conti europea.

25 Il regolamento RRF fa riferimento alla **transizione digitale** come obiettivo fondamentale e definisce i campi di intervento in ambito digitale²³. Non definisce però chiaramente che cosa *si intenda* davvero con tale espressione. Nell'elaborare i PNRR, gli Stati membri erano tenuti a proporre misure che rispondessero alla totalità o a una parte significativa delle RSP 2019/2020 a loro rivolte. Dall'analisi della Corte è emerso che, nella maggior parte dei casi, tali RSP in ambito digitale erano formulate in termini ampi e non erano sufficientemente puntuali per servire da guida nella selezione delle riforme o degli investimenti specifici in grado di contribuire alla transizione digitale. Data la loro natura ampia e generica, non è particolarmente difficile attuare tali RSP per il digitale. A causa di questa ambiguità concettuale, gli Stati membri hanno potuto proporre di includere nei piani un'ampia gamma di misure, purché a loro parere soddisfacessero tale requisito (cfr. riquadro 1). Tuttavia, investire in misure digitali non significa di per sé necessariamente contribuire alla transizione digitale, che è un obbligo normativo più elevato.

²³ Allegato VII del regolamento RRF e considerando 12.

Riquadro 1

Esempi di RSP in ambito digitale formulate in termini ampi e non sufficientemente puntuali

Il Consiglio ha raccomandato al Lussemburgo, nel 2019, di “incentrare la politica economica in materia di investimenti sulla promozione della digitalizzazione, dell’innovazione...” e, nel 2020, di “concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale [...]; promuovere l’innovazione e la digitalizzazione, in particolare nel settore delle imprese”.

Alla Romania ha raccomandato, nel 2019, di “migliorare le competenze, comprese quelle digitali, in particolare migliorando l’adeguamento dell’istruzione e della formazione professionali e dell’istruzione superiore alle esigenze del mercato del lavoro” e, nel 2020, di “rafforzare le competenze e l’apprendimento digitale e garantire parità di accesso all’istruzione”.

26 A differenza delle RSP, le relazioni DESI per paese illustrano nel dettaglio i punti di forza e di debolezza comparativi di ciascuno Stato membro per il digitale (cfr. paragrafo 07). Il DESI, pur non essendo concepito per stabilire l’assegnazione dei finanziamenti UE, sarebbe stato uno strumento più utile per individuare i principali settori digitali che richiedevano un intervento prioritario per rispondere alle sfide della transizione digitale, ossia alle principali esigenze digitali. Tuttavia, il regolamento RRF non chiedeva agli Stati membri di trattare i settori che necessitavano di un intervento prioritario (indicati di seguito come “le principali esigenze digitali”), che erano stati individuati nelle relazioni DESI ed erano disponibili al momento dell’elaborazione e della negoziazione dei piani nazionali.

27 Il DESI è citato solo nell’allegato VII del regolamento RRF, in cui è delineata la metodologia per la marcatura digitale. Tale allegato collega sei campi di intervento digitale alle quattro dimensioni del DESI²⁴, individuando i tipi di riforme e investimenti che potrebbero rispondere alle problematiche di ciascuna dimensione (cfr. [figura 8](#)).

²⁴ Allegato VII del regolamento RRF.

Figura 8 – Mappatura dei campi di intervento del dispositivo per la ripresa e la resilienza rispetto alle dimensioni DESI

	Campo di intervento dell'RRF	Dimensione DESI
 Connettività	1 Connettività	2 Connettività
 R&S	2 Investimenti in R&S connessi al digitale	<i>Nessuna dimensione DESI</i>
 Capitale umano	3 Capitale umano	1 Capitale umano
 Servizi pubblici digitali	4 E-government, servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali	4 Servizi pubblici digitali
 Digitalizzazione delle imprese	5 Digitalizzazione delle imprese	3 Integrazione delle tecnologie digitali
 Tecnologie avanzate	6 Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate	3 Integrazione delle tecnologie digitali + raccolte di dati ad hoc
 Rendere più verde il settore digitale	7 Rendere più verde il settore digitale	

Sebbene esista una corrispondenza nell'allegato VII del regolamento RRF, gli Stati membri non sono tenuti a investire nei settori in cui il DESI ha individuato le principali esigenze

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell'allegato VII del regolamento RRF e del DESI.

28 La Commissione ha cercato di colmare questa lacuna legislativa quando ha pubblicato orientamenti sull'elaborazione dei PNRR. Sia nella versione di settembre 2020²⁵ che in quella di gennaio 2021²⁶ degli orientamenti per l'RRF, la Commissione ha fatto esplicito riferimento al DESI, invitando gli Stati membri a prendere come riferimento, ove possibile, indicatori esistenti come quelli inclusi nel DESI. Gli Stati membri erano inoltre invitati a spiegare in che modo i loro piani avrebbero contribuito a migliorare la loro performance digitale, utilizzando come punti di riferimento le dimensioni DESI e gli obiettivi delineati nella comunicazione della Commissione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa".

29 Tuttavia, questi orientamenti della Commissione non sono vincolanti e l'analisi della Corte ha dimostrato che gli Stati membri li hanno seguiti in misura diversa uno dall'altro. In particolare, la Corte ha rilevato che gli Stati membri non sempre hanno assegnato i propri finanziamenti RRF in linea con le principali esigenze digitali già individuate dal DESI. Ad esempio, diversi Stati membri hanno assegnato una parte cospicua dei propri finanziamenti RRF a settori in cui mostravano una performance già di gran lunga superiore alla media dell'UE, oppure ne hanno assegnato una parte modesta a settori in cui si collocavano al di sotto della media nella classifica DESI 2021²⁷ (cfr. [tabella 1](#)).

²⁵ SWD(2020) 205 del 17.9.2020, parte 1 di 2, pagg. 6 e 17, e parte 2 di 2, pag. 8.

²⁶ SWD(2021) 12 del 21.1.2021, parte 1 di 2, pagg. 5 e 26; e parte 2 di 2, pagg. 7-8.

²⁷ Sebbene le relazioni DESI 2021 siano state pubblicate nel novembre 2021, i dati relativi al 2020 ivi inclusi erano a disposizione degli Stati membri dal febbraio 2021.

Tabella 1 – Contributo mercato per le misure digitali

Esempi di minore concentrazione del sostegno finanziario dell'RRF per dimensioni DESI peggio classificate in graduatoria rispetto ad altre nello stesso Stato membro

Stato membro	Dimensione DESI	Graduatoria DESI (dati 2020)	% al di sotto della media UE	Contributo RRF con marcatura digitale (euro)	Contributo RRF con marcatura digitale, in %
Bulgaria	Integrazione delle tecnologie digitali	27	55 %	57 524 000	4 %
	Servizi pubblici digitali	24	24 %	985 462 000	61 %
Ungheria	Integrazione delle tecnologie digitali	25	43 %	121 987 741	7 %
	Servizi pubblici digitali	21	18 %	1 062 600 505	61 %
Polonia	Integrazione delle tecnologie digitali	24	35 %	1 016 000 000	13 %
	Connettività	19	7 %	2 600 000 000	35 %

Esempi di maggiore concentrazione del sostegno finanziario dell'RRF per dimensioni DESI meglio classificate in graduatoria rispetto ad altre nello stesso Stato membro

Stato membro	Dimensione DESI	Graduatoria DESI (dati 2020)	% al di sopra della media dell'UE	Contributo RRF con marcatura digitale (euro)	Contributo RRF con marcatura digitale, in %
Estonia	Servizi pubblici digitali	1	39 %	97 430 000	47 %
	Capitale umano	7	17 %	10 000 000	5 %
Danimarca	Integrazione delle tecnologie digitali	2	56 %	241 000 000	63 %
	Capitale umano	5	28 %	-	0 %
Finlandia	Servizi pubblici digitali	2	33 %	388 340 000	68 %
	Connettività	11	13 %	50 000 000	9 %

Nota: gli Stati membri selezionati sopramenzionati rappresentano i primi tre esempi per ciascuna categoria, al netto dei casi in cui lo Stato membro mostra una performance insufficiente anche nella maggior parte delle altre dimensioni DESI o una performance ottima anche nella maggior parte delle altre dimensioni DESI. Nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), lo Stato membro con la performance migliore (vale a dire con il punteggio più alto) è classificato al primo posto, mentre il paese con la performance peggiore si colloca al 27° posto. La colonna “% al di sotto (o al di sopra) della media dell'UE” indica il divario in una specifica dimensione DESI tra il punteggio di un determinato Stato membro e il punteggio medio dell'UE.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

30 Gli Stati membri possono anche avvalersi di altri fondi UE o di risorse nazionali per realizzare le RSP. Nel corso dell'audit, gli auditor della Corte hanno riscontrato un caso in cui uno Stato membro ha deciso di utilizzare i fondi della politica di coesione anziché dell'RRF per investire nelle reti digitali. L'esecuzione di tali fondi, tuttavia, non ha ancora avuto inizio ed è possibile che non arrivi necessariamente a un livello sufficiente per soddisfare le principali esigenze digitali individuate dal DESI (cfr. [riquadro 2](#)).

Riquadro 2

Esigenze digitali specifiche individuate dal DESI ma non affrontate mediante il PNRR: l'esempio della Slovacchia

Secondo la relazione DESI per paese relativa al 2021, nelle zone rurali della Slovacchia solo il 18 % delle famiglie è coperto da reti ad altissima capacità²⁸. La Slovacchia non ha inoltre raggiunto l'obiettivo di garantire una copertura del 100 % nell'intero territorio nazionale con una velocità di almeno 30 Mbps entro il 2020, stabilito nella propria strategia nazionale per la banda larga del 2011: nel 2020 la copertura era pari al 75 % circa²⁹.

Le RSP per il digitale del 2019 e del 2020 hanno affrontato le questioni relative alla connettività raccomandando alla Slovacchia di "orientare la politica economica in materia di investimenti verso [...] le infrastrutture digitali" (2019) e di "colmare le lacune in termini di infrastruttura digitale" (2020).

Nel marzo 2021 la Slovacchia ha approvato un nuovo piano nazionale per la banda larga in base al quale tutte le famiglie dovrebbero disporre di una connessione Internet veloce di almeno 100 Mbps entro il 2030. Nel piano è stato stimato un fabbisogno di investimenti pari a 925 milioni di euro, di cui 625 milioni di euro provenienti da fondi pubblici, per conseguire l'obiettivo per il 2030.

Nonostante queste esigenze digitali chiaramente individuate, il PNRR della Slovacchia (con una dotazione totale di 6,33 miliardi di euro, di cui 1,33 miliardi di euro destinati alla digitalizzazione) non conteneva alcuna misura di investimento volta al conseguimento di tali obiettivi di connettività. Le autorità slovacche hanno invece incluso 112 milioni di euro di investimenti per il dispiegamento della banda larga nei programmi operativi stabiliti nel quadro dei fondi SIE 2021-2027. Questi investimenti non si erano ancora concretizzati.

Nella relazione per paese 2024 sul decennio digitale si afferma che la Slovacchia, pur potendo migliorare la propria performance nel contribuire all'obiettivo del decennio digitale in relazione alle reti ad altissima capacità, dà prova di una dinamica molto limitata³⁰.

31 L'analisi dei PNRR a fronte degli indicatori DESI non figurava tra i criteri di valutazione definiti nel regolamento RRF. In relazione ai casi elencati nella [tabella 1](#), gli elementi probatori ricevuti dalla Commissione sul processo di valutazione mostra che il problema è stato rilevato per un solo Stato membro. Quest'ultimo aveva previsto di investire pressoché la metà della propria dotazione RRF in una dimensione DESI per la quale era già in cima alla classifica dell'UE e molto meno in un'altra dimensione in cui il DESI aveva individuato carenze. Il piano, tuttavia, non ha subito modifiche sostanziali.

32 Per i cinque Stati membri inclusi nel campione, la Corte ha esteso l'analisi includendo tutte le misure digitali presenti nei rispettivi PNRR. Dall'analisi della Corte è emerso che tre Stati membri (Italia, Francia e Romania) hanno assegnato con equilibrio i propri fondi per il digitale alle misure in questo ambito per rispondere alle principali esigenze digitali individuate nel DESI. Non è stato questo il caso di Danimarca e Lussemburgo, dove l'importo dei finanziamenti RRF era basso rispetto alle risorse nazionali nello stesso settore. Infine, secondo le risposte al sondaggio della Corte fornite da sei dei 27 Stati membri, l'importo dei finanziamenti RRF era semplicemente troppo basso per aspettarsi che le risorse assegnate potessero fare una differenza significativa nel rispondere alle loro principali esigenze digitali.

Gli Stati membri hanno incluso pochi progetti digitali multinazionali nei PNRR

33 I progetti multinazionali a lungo termine sono tra le misure digitali più innovative e significative dei PNRR. Svolgono un ruolo cruciale nel promuovere le tecnologie e le capacità digitali dell'UE³¹. Tuttavia, da uno studio commissionato dal Parlamento europeo³² è emerso che i progetti multinazionali hanno dovuto affrontare ulteriori difficoltà di attuazione a causa della loro complessità e della loro componente multipartner.

34 Dall'analisi della Corte risulta che, su oltre 1 000 misure digitali, gli Stati membri hanno incluso 60 misure multinazionali, per un importo complessivo di circa 5 miliardi di euro (pari al 3,3 % dei finanziamenti RRF per il digitale). Vi rientrano anche gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) che prevedono la collaborazione tra attori economici di più Stati membri per mettere in comune conoscenze, competenze e risorse finanziarie³³.

²⁸ *Digital Economy and Society Index (DESI) 2021 – Slovakia*, pag. 9.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Digital Decade Country Report 2024: Slovakia*, pagg. 9-10.

³¹ SWD(2024) 70 della Commissione europea, "Mid-term evaluation of the Recovery and Resilience Facility", 21 febbraio 2024, parte 4.4.6, pagg. 71-72.

³² *The European added value of the Recovery and Resilience Facility: An assessment of the Austrian, Belgian and German plans*, aprile 2022, pag. 34.

³³ *Practical information for Important Projects of Common European Interest (IPCEI)*

35 La valutazione intermedia dell'RRF effettuata dalla Commissione riconosce che il termine del 2026 limita i tipi di investimenti inclusi nei PNRR, escludendo quelli che richiedono un periodo di attuazione più lungo³⁴. Stando alle informazioni trasmesse alla Corte dagli Stati membri, è improbabile che le due misure multinazionali incluse nel campione considerato, compresa una che contribuisce a un IPCEI, vengano completate entro agosto 2026 (cfr. *riquadro 3*). Questo, unitamente alla bassa percentuale di misure digitali multinazionali sia per numero che in termini di costi stimati, è indice di tensione tra la finestra di attuazione a lungo termine generalmente richiesta per questi progetti complessi e la breve tempistica di attuazione dell'RRF.

³⁴ SWD(2024) 70 della Commissione europea, parte 4.4.6, pagg. 72 e 74.

Riquadro 3

Progetti multinazionali inclusi nel campione che probabilmente non saranno completati entro il 2026

Lussemburgo – La misura “LuxQCI” (costi stimati a 10 milioni di euro, pari al 41 % del pilastro digitale del PNRR lussemburghese) mira a costruire un’infrastruttura di comunicazione sicura basata sulla tecnologia quantistica. L’azione fa parte dell’iniziativa europea per l’infrastruttura di comunicazione quantistica. Nell’ambito di questa iniziativa tutti i 27 Stati membri devono concordare le specifiche tecniche di un satellite necessarie ad attuare la misura dell’RRF.

La misura del PNRR comporta la costruzione e la sperimentazione di un laboratorio e di una rete di comunicazione per l’invio di chiavi di cifratura basate sulla tecnologia quantistica. Tale invio dovrebbe essere testato all’interno dello Stato membro e a livello transfrontaliero, utilizzando sia una linea terrestre che la connessione satellitare.

Sebbene siano stati compiuti i primi passi, ossia costruire un laboratorio e testare la trasmissione all’interno del paese su una linea terrestre, le connessioni transfrontaliere e satellitari hanno subito ritardi per motivi che esulano dal controllo delle autorità lussemburghesi. In particolare, l’ultima tappa (ossia la connessione satellitare) dipende dal lancio del satellite europeo, che non avrà luogo prima della fine del 2025 o della prima metà del 2026 a causa di una serie di ritardi verificatisi in fase di progettazione. Poiché il satellite necessita di circa sei mesi di collaudo dopo il lancio per diventare operativo, la misura rischia di non poter essere completata quindi entro la fine del periodo di attuazione dell’RRF.

Romania – La misura riguardante “processori a bassa potenza e chip a semiconduttori” rientra nella categoria dei progetti multinazionali ed è parte di un’iniziativa IPCEI che prevede la collaborazione tra operatori economici di più Stati membri per mettere in comune conoscenze, competenze e risorse finanziarie.

La misura consiste in azioni con tre finalità. Solo una di queste finalità (“coordinamento con le capacità e le esigenze a livello dell’UE”), che riguarda essenzialmente la fase di aggiudicazione, è realizzabile entro il termine dell’RRF ed è l’unica coperta da traguardi e obiettivi. Questa azione era sulla buona strada per essere pienamente realizzata nel 2024.

Le azioni per conseguire le altre due finalità (“strutturare e sviluppare le competenze per la progettazione, la fabbricazione e l’applicazione di componenti microelettronici” e “garantire la proprietà intellettuale e accelerare l’applicazione di tecnologie avanzate”) non possono essere completate entro agosto 2026, in quanto la loro attuazione è subordinata al completamento della fase di aggiudicazione e al conseguimento di risultati da parte delle imprese partecipanti. Stando alle autorità rumene, il tempo necessario per giungere a risultati quali la produzione o altri risultati tangibili è lungo (ossia 8-10 anni) e va ben oltre il quadro dell’RRF. Questa lunga tempistica è riconducibile all’aspetto della collaborazione multinazionale che questo progetto comporta e alla complessa natura tecnica e innovativa dei processori e dell’industria dei semiconduttori.

Nelle misure digitali del campione sono frequenti i ritardi e non è chiaro come i risultati contribuiscano alla transizione digitale

36 Per un campione di 27 misure dell'RRF in cinque Stati membri, la Corte ha valutato se l'attuazione delle misure digitali dei PNRR sia stata tempestiva e con un buon rapporto tra costi ed efficacia. A tal fine, ha verificato:

- a) se gli Stati membri avessero completato i traguardi e gli obiettivi per tali misure entro il termine indicato nella decisione di esecuzione iniziale. La tempistica riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio, pur avendo un carattere meramente indicativo, fornisce informazioni utili sui potenziali ritardi. La Corte ha prestato particolare attenzione ai traguardi e agli obiettivi finali, che sono quelli che segnano il completamento dell'intera misura e consentono di valutare i conseguimenti raggiunti;
- b) fino a che punto le misure digitali selezionate avessero raggiunto le realizzazioni e i risultati previsti e che rapporto ci fosse tra i costi effettivi al completamento e le stime iniziali dei costi. La valutazione della Corte si è basata su un esame documentale dei conseguimenti attesi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio e sugli elementi probatori forniti dagli Stati membri durante le visite effettuate dagli auditor della Corte e le successive interazioni.

37 Alla luce dell'esito della propria valutazione, la Corte ha anche esaminato se:

- a) il monitoraggio della Commissione fornisca un quadro affidabile della tempestività con cui sono state attuate le misure digitali stabilite nei piani;
- b) se i traguardi e gli obiettivi delle misure digitali dichiarate complete dagli Stati membri abbiano adeguatamente garantito la piena attuazione delle azioni o dei progetti sottostanti previsti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio.


Oltre la metà delle misure digitali selezionate ha subito ritardi

38 Il campione della Corte comprendeva 27 misure: 21 investimenti e sei riforme. Gli Stati membri avevano previsto di completare 23 di queste misure entro giugno 2024.

39 La Corte ha riscontrato ritardi per circa la metà dei traguardi e degli obiettivi (sia intermedi che finali). In tutto, hanno subito ritardi 31 dei 67 traguardi e obiettivi (cfr. [figura 9](#)).

Figura 9 – I traguardi e gli obiettivi digitali mostrano ritardi (a ottobre 2024)?

I traguardi e gli obiettivi digitali mostrano ritardi?



Fonte: Corte dei conti europea.


40 Dall'analisi della Corte emerge inoltre che, a ottobre 2024, gli Stati membri avevano conseguito il traguardo/obiettivo finale solo per 15 delle suddette 23 riforme e investimenti, in quanto in alcuni casi il traguardo era stato cambiato o rinviato oppure ne era stato aggiunto uno nuovo. Tuttavia, per quattro di queste 15 misure non sono state realizzate tutte le azioni inizialmente previste nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. Di conseguenza, la Corte conclude che sono state completate come da programmi iniziali 11 misure, ossia meno della metà delle 23 misure in questione.

I ritardi nell'attuazione sono più diffusi di quanto non rispecchino i piani modificati

41 Alla fine di gennaio 2024 gli Stati membri avevano riferito di aver completato il 31 % dei traguardi e obiettivi digitali³⁵ (721 su 2 297; cfr. *figura 10*). Per la metà di quelli completati (15 %), la Commissione aveva già valutato come conseguita in modo soddisfacente la misura connessa. Nel complesso, a metà del periodo di attuazione dell'RRF era stato raggiunto meno di un terzo dei traguardi e degli obiettivi. L'analisi della Corte mostra che il tasso di completamento è inferiore di sei punti percentuali rispetto al calendario indicativo previsto nelle decisioni di esecuzione del Consiglio (per maggiori dettagli cfr. *allegato IV*). L'attuazione delle riforme è più avanzata rispetto agli investimenti. Vi sono inoltre differenze tra i settori di intervento, in particolare per quanto riguarda le riforme.

³⁵ SWD(2024) 70 della Commissione europea, parte 4.1.2.B.iv, pag. 48.

Figura 10 – Completamento dei traguardi e degli obiettivi relativi alle misure digitali per settore di intervento (gennaio 2024)




Fonte: analisi della Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

42 Per valutare in che modo gli Stati membri hanno affrontato i ritardi, la Corte ha verificato se le modifiche dei PNRR approvate dal Consiglio entro gennaio 2024 (ossia escludendo le modifiche relative all'aggiunta dei capitoli dedicati al piano REPowerEU) abbiano comportato un rinvio delle date di completamento previste per le misure digitali. Tali modifiche hanno riguardato 21 PNRR.

43 Nel complesso, la data finale di completamento è stata posticipata nei PNRR riveduti per 109 misure digitali (11 % di tutte le misure digitali). Nella *figura 11* è illustrata l'entità di tali rinvii. La maggior parte degli Stati membri non aveva apportato modifiche significative alle date di completamento delle misure digitali, ad eccezione di Finlandia, Spagna e Italia per le riforme (cfr. *allegato V*) e di Austria, Cechia, Lituania, Slovenia e Spagna per gli investimenti (cfr. *allegato VI*). Mentre l'Italia è l'unico paese che ha anticipato le date di completamento delle riforme, la Finlandia e la Spagna sono gli Stati membri che le hanno rinviate maggiormente. Per quanto riguarda gli investimenti, l'Austria è l'unico paese che ha anticipato le date di completamento, mentre Cechia, Lituania, Slovenia e Spagna sono gli Stati membri che le hanno rinviate maggiormente.

Figura 11 – La data di completamento è stata rinviata (entro la fine del 2024)?

La data di completamento è stata rinviata?



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

44 Nel campione della Corte, otto delle 23 misure che avrebbero dovuto essere completate entro giugno 2024 erano in ritardo e quindi ancora in corso. Tuttavia, solo la metà di questi ritardi (cioè per quattro di queste otto misure) si traduce in un rinvio nei PNRR modificati. Ciò indica che una quota significativa delle misure digitali sarà completata più tardi di quanto attualmente indicato nei PNRR modificati.

45 La Corte ha già rilevato che all'inizio dell'RRF i traguardi e gli obiettivi riguardavano le prime fasi di attuazione (quali l'adozione di leggi, la pubblicazione di inviti a presentare proposte o di gare d'appalto e la selezione dei progetti). Nella seconda metà del periodo di attuazione dell'RRF, i traguardi e gli obiettivi sono spesso più complessi e impegnativi in quanto si riferiscono alle fasi conclusive dell'attuazione (come il completamento di investimenti infrastrutturali o di riforme). Ciò vale anche per le misure digitali. Su tale base, la Corte ha raccomandato alla Commissione di individuare le misure che rischiano maggiormente di non essere completate entro il 31 agosto 2026, di monitorarle in modo sistematico e di concordare azioni per superare i ritardi, attenuando così il rischio di finanziare misure non completate³⁶.

Per alcune misure digitali del campione della Corte i costi stimati erano notevolmente superiori ai costi effettivi

46 Il regolamento RRF richiedeva agli Stati membri di motivare il costo totale stimato delle misure presentate nei rispettivi PNRR³⁷. La Commissione ha utilizzato tali stime per valutare se fosse giustificata la dotazione finanziaria complessiva dell'RRF per ciascuno Stato membro. In seguito, gli Stati membri ricevono l'intero importo concordato nella decisione di esecuzione del Consiglio a condizione che raggiungano i traguardi e gli obiettivi fissati, anche se i costi delle azioni sottostanti differiscono da quelli inizialmente stimati.

³⁶ Relazione speciale 13/2024, raccomandazione 3.

³⁷ Articolo 18, paragrafo 4, lettera k), del regolamento RRF.

47 Nel campione considerato, la Corte ha individuato tre casi in tre Stati membri in cui i costi stimati per il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi erano notevolmente superiori ai costi effettivi sostenuti per il completamento delle misure. In linea con il modello di attuazione dell'RRF basato su finanziamenti non collegati ai costi, ciò non ha comportato un adeguamento dei finanziamenti erogati a titolo dell'RRF per il conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi e solo uno dei tre Stati membri ha ridotto i costi stimati al momento della modifica del PNRR. Ad esempio, nella misura francese "Aggiornamento digitale dello Stato e dei territori", il beneficiario finale ha conseguito gli obiettivi in modo soddisfacente, ma la misura è stata attuata con una spesa di 368 milioni di euro rispetto a un costo inizialmente stimato a 500 milioni di euro (segnando una riduzione del 26 %). Il regolamento RRF specifica che la dotazione finanziaria a uno Stato membro non può superare i costi complessivi stimati inclusi nel rispettivo PNRR. Allo stesso tempo, non fa riferimento ai costi effettivi. Di conseguenza, lo Stato membro ha ricevuto l'intero ammontare della rata stabilita nella decisione di esecuzione del Consiglio per il completamento dei traguardi e degli obiettivi pertinenti. La Corte ha riferito in passato su casi simili³⁸.

Non è chiaro fino a che punto i risultati conseguiti dalle misure completate del campione della Corte contribuiscano alla transizione digitale

48 Per le 15 misure incluse nel campione e dichiarate completate dagli Stati membri, la Corte fornisce nell'*allegato VII* dettagli sulla propria valutazione delle realizzazioni previste dai piani originari e dei risultati conseguiti.

49 L'analisi della Corte mostra che le azioni svolte finora, o attualmente in corso, sono generalmente in linea con quelle descritte per ciascuna misura nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. Per le 27 misure selezionate, i traguardi e gli obiettivi finali corrispondevano generalmente a realizzazioni. Non è questo il caso di cinque misure (18 %), in quanto il traguardo/obiettivo finale copre solo una fase intermedia e non il pieno completamento di tutte le azioni.

50 Nella *tabella 2* è riportato l'esito della valutazione della Corte sulle realizzazioni ottenute per le 15 misure dichiarate completate dagli Stati membri. Per 10 di esse (67 %), la Corte conclude che gli Stati membri hanno conseguito le realizzazioni previste.

³⁸ Cfr. relazione speciale [11/2023](#), paragrafo 55 e riquadro 5.

51 Per altre due misure non è stato possibile fornire una valutazione perché non tutte le azioni erano state completate. Il traguardo/obiettivo finale riguardava solo una fase intermedia in questi due casi, di cui uno è stato osservato in Italia e l'altro in Francia (per maggiori dettagli cfr. [riquadro 5](#)).

52 Le altre tre misure, invece, non hanno conseguito le realizzazioni stabilite inizialmente: due in Danimarca e una in Lussemburgo. In Danimarca le misure sono destinate a sostenere gli investimenti digitali mediante crediti d'imposta per immobilizzazioni o attività di ricerca e innovazione nel settore digitale. Tuttavia, la legislazione che dà attuazione alle misure non richiede che tali investimenti abbiano una componente digitale e le autorità nazionali non hanno attuato un meccanismo per individuare quali siano digitali. In Lussemburgo la misura era intesa a introdurre un'applicazione per il monitoraggio a distanza e la teleconsultazione dei residenti nell'ambito della piattaforma nazionale di sanità elettronica. Le autorità nazionali hanno invece attuato una diversa soluzione di telemedicina al di fuori del sistema di sanità elettronica destinato esclusivamente ai richiedenti asilo. Dopo la visita di audit della Corte, le autorità lussemburghesi hanno rivisto il proprio PNRR modificando l'oggetto della misura per rispecchiare le azioni condotte. Il Consiglio ha approvato il PNRR riveduto nel settembre 2024.

Tabella 2 – Valutazione, a cura della Corte, delle realizzazioni conseguite grazie alle misure incluse nel campione e dichiarate completate dagli Stati membri

	Misure incluse nel campione	Completamento previsto entro giugno 2024	In ritardo	Dichiarata completata dallo Stato membro	Valutazione delle realizzazioni			
					Soddisfacenti	Insoddisfacenti	Non tutte le azioni sono state completate	Totale
Danimarca	6	5	0	5	3	2		5
Francia	5	4	1	3	2		1	3
Italia	6	5	2	3	2		1	3
Lussemburgo	5	4	2	2	1	1		2
Romania	5	5	3	2	2			2
Totale	27	23	8	15	10	3	2	15
					66,7 %	20,0 %	13,3 %	100,0 %

Fonte: Corte dei conti europea.

53 Sulla base delle informazioni supplementari raccolte nel corso dell’audit, la Corte ha valutato se vi fossero elementi che comprovassero i risultati ottenuti grazie al completamento della misura. Ai fini della valutazione, la Corte ha classificato le informazioni sui risultati per ciascuna misura, fornite dagli Stati membri, come segue:

- “assenti”, se non è stato possibile fornire elementi che dimostrassero i risultati conseguiti;
- “limitati”, se i risultati conseguiti sono stati nettamente inferiori all’obiettivo principale della misura, come descritto nella decisione di esecuzione del Consiglio o in altri documenti giustificativi pertinenti;
- “significativi”, se erano almeno sostanzialmente in linea con l’obiettivo principale della misura, come descritto nella decisione di esecuzione del Consiglio e in altri documenti giustificativi pertinenti.

54 Nella *tabella 3* è riportato l’esito globale della valutazione della Corte sulle 15 misure dichiarate completate dagli Stati membri. Dall’analisi della Corte è emerso che quasi la metà delle misure ha ottenuto risultati significativi. Tuttavia, per sei di esse (40 %), gli Stati membri non sono stati in grado di fornire elementi che dimostrassero il conseguimento di risultati in linea con l’obiettivo principale della misura in questione oppure non tutte le azioni erano state completate (ossia il traguardo/obiettivo finale copriva solo una fase intermedia). Per le altre due misure (13 %) i risultati sono stati limitati.

Tabella 3 – Valutazione, a cura della Corte, dei risultati conseguiti grazie alle misure incluse nel campione e dichiarate completate dagli Stati membri

	Valutazione dei risultati					Contributo dei risultati ottenuti dalle misure completate a:	
	Non tutte le azioni sono state completate	Nessun risultato comprovato	Risultati limitati	Risultati significativi	Totale	Indicatori comuni digitali dell’RRF	Indicatori DESI
Danimarca		2		3	5	2	1
Francia	1			2	3	1	1
Italia	1		2		3	1	
Lussemburgo		1		1	2	2	1
Romania		1		1	2		
Totale	2	4	2	7	15	6	3
	13,3 %	26,7 %	13,3 %	46,7 %	100,0 %	40 %	20 %

Fonte: Corte dei conti europea.

55 La Corte ha inoltre valutato in che misura i risultati di queste 15 misure digitali contribuiscano agli indicatori digitali dell'RRF e agli indicatori DESI. La Corte ha riscontrato che i risultati di sei misure soltanto contribuiscono a uno dei quattro indicatori digitali dell'RRF, mentre solo per tre delle 15 misure esiste una corrispondenza diretta con un indicatore DESI. Ciò dimostra che, a causa delle criticità nel quadro di performance dell'RRF, rimane poco chiaro fino a che punto le misure completate contribuiscano davvero alla transizione digitale. La Corte analizza ulteriormente tale aspetto nella prossima sezione (cfr. paragrafi [63-75](#)).

Quasi un terzo dei traguardi finali non riguarda il completamento della misura o non è sufficientemente ambizioso

56 Nel valutare la performance delle misure digitali, la Corte ha esaminato i traguardi e gli obiettivi specifici delineati per ciascuna riforma o investimento nelle decisioni di esecuzione del Consiglio in relazione al campione della Corte di 27 misure in cinque Stati membri. In totale, la Corte ha esaminato 37 traguardi e 30 obiettivi.

57 Nell'analizzare i traguardi e gli obiettivi del campione, la Corte ha osservato che, per il 30 % delle misure, i traguardi e gli obiettivi finali non erano adeguati per valutare il conseguimento soddisfacente delle realizzazioni delle misure (ossia non coprono il completamento della misura o non sono sufficientemente ambiziosi). Era questo il caso di tutti gli Stati membri inclusi nel campione della Corte, ad eccezione del Lussemburgo. Nel campione esaminato, la Corte ha riscontrato che i traguardi e gli obiettivi finali erano inadeguati per quattro delle cinque misure della Francia e per due delle sei misure della Danimarca (cfr. [tabella 4](#)).

Tabella 4 – Panoramica delle carenze insite nei traguardi e negli obiettivi finali

Stato membro	Misure sottoposte ad audit	Numero di misure con traguardi/obiettivi finali deboli	Tipi di carenze insite nei traguardi e negli obiettivi finali		
			Fase intermedia	Non coprono tutte le azioni	Troppo poco ambiziosi
Danimarca	6	2	1	1	1
Francia	5	4	2	3	3
Italia	6	1	1	1	0
Lussemburgo	5	0	0	0	0
Romania	5	1	1	1	0
Totale	27	8	5	6	4

30 % delle
misure nel
campione

Fonte: Corte dei conti europea

58 In particolare, la Corte ha constatato che, per quattro delle 11 misure incluse nel campione dei PNRR danese e francese, i traguardi e gli obiettivi finali non erano sufficientemente ambiziosi (cfr. [riquadro 4](#)).

Riquadro 4

Esempi di obiettivi non sufficientemente ambiziosi

Danimarca: soluzioni digitali nel settore sanitario

La misura comprende un progetto di telemedicina per estendere le videoconsultazioni con i medici di base a una minoranza di pazienti che non possono o non hanno il diritto di utilizzare il servizio di teleconsultazione esistente, già a disposizione di tutti i cittadini dal gennaio 2019. Un'applicazione Android era già stata sviluppata e messa a disposizione degli utenti entro maggio 2020. L'obiettivo di questa misura era adeguare l'applicazione per la piattaforma iOS entro dicembre 2021.

Tuttavia, la Corte ha riscontrato che la versione iOS dell'app era già disponibile nel marzo 2021. Ciò indica che lo Stato membro aveva raggiunto l'obiettivo concordato quattro mesi prima dell'approvazione del PNRR e persino prima che la Danimarca presentasse il proprio PNRR alla Commissione.

La Commissione non ha sollevato questo problema nella valutazione del piano danese perché la misura è stata avviata dopo il febbraio 2020.

Francia: strategia per la ripresa in materia di R&S (Agenzia nazionale per la ricerca)

Questa misura mirava ad accrescere i finanziamenti disponibili per i bandi di ricerca (anche in materia di tecnologia digitale) indetti dall'agenzia nazionale di ricerca, aumentando in tal modo il tasso di successo complessivo dei partecipanti a tali bandi. La dotazione finanziaria 2021 è stata aumentata di 286 milioni di euro e, nel 2022, di 142 milioni di euro. L'obiettivo di questa misura era aumentare di 4 punti percentuali il tasso di successo complessivo per i bandi di ricerca, passando da uno scenario di riferimento del 16 % nel 2018 al 20 % nel 2022.

Tuttavia, quando il PNRR è stato presentato nell'aprile 2021, i dati più recenti disponibili del 2019 indicavano un tasso di successo del 18,6 %. Di conseguenza, il raggiungimento dell'obiettivo richiedeva un aumento di 1,4 punti percentuali soltanto.

La Corte ha inoltre rilevato che l'aumento effettivo conseguito è stato di 4,5 punti percentuali, il che ha portato a un tasso di successo complessivo del 23,1 % per i partecipanti, sostanzialmente in linea con l'obiettivo. Tuttavia, sulla base dei dati di pianificazione dell'agenzia stessa (secondo i quali 30-40 milioni di euro di finanziamenti comportano generalmente un aumento di 1 punto percentuale del tasso di successo), si sarebbe potuto prevedere un aumento molto più elevato, dato il finanziamento RRF pari a 428 milioni di euro.

59 La Corte ha inoltre riscontrato casi in cui i traguardi e gli obiettivi finali erano inadeguati in quanto riguardavano solo fasi intermedie del progetto effettivo, non erano rappresentativi degli obiettivi generali della misura o si concentravano solo su alcune parti di una misura (cfr. *riquadro 5*).

Riquadro 5

Esempio di traguardi e obiettivi inadeguati

I traguardi e gli obiettivi finali riguardano solo fasi intermedie e non riflettono il pieno completamento della misura

Italia: finanziamenti a sostegno della transizione digitale delle PMI

L'Italia finanzia progetti per la digitalizzazione del funzionamento delle PMI attraverso il fondo della Società Italiana per le Imprese all'Estero (480 milioni di euro). Ciò detto, la misura è considerata soddisfacente una volta selezionate le PMI che riceveranno finanziamenti, indipendentemente dal fatto che il progetto finisca o meno per essere eseguito come previsto.

Francia: aggiornamento digitale dello Stato e dei territori

Gli obiettivi per la misura previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio sono i seguenti: a) offrire un ambiente di lavoro digitale più efficiente, più collaborativo e più mobile per i dipendenti statali; b) stimolare l'innovazione digitale e accelerare la trasformazione digitale dello Stato.

Tale obiettivo deve essere conseguito attraverso i progetti "backpack digitale per gli agenti pubblici" e "innovazione e trasformazione digitale"; a quest'ultimo progetto era destinato il 75 % dei finanziamenti dell'RRF.

La misura comprende un obiettivo comune per entrambi i progetti. Secondo tale obiettivo, entro la fine di marzo 2023, 200 imprese avrebbero dovuto firmare contratti per realizzare i lavori necessari per conseguire gli obiettivi della misura, che rappresenta solo una fase intermedia necessaria per il successivo appalto di beni e servizi.

La parte del "backpack digitale per gli agenti pubblici" ha un ulteriore obiettivo secondo il quale una quota specifica di funzionari pubblici avrebbe dovuto essere equipaggiata per il lavoro a distanza. Tuttavia, non esiste un obiettivo finale per la parte "innovazione e trasformazione digitale", che assorbe i tre quarti della dotazione finanziaria per questa misura. Sebbene l'obiettivo intermedio sia stato raggiunto, i lavori per completare tutte le azioni sono ancora in corso.

Traguardi e obiettivi riguardanti solo parti di una misura

Danimarca: strategia digitale

L'obiettivo della misura è sviluppare e attuare una nuova strategia digitale, nel quadro della quale l'RRF avrebbe fornito un sostegno finanziario di 67 milioni di euro per 10 iniziative specifiche.

Tuttavia, la Corte ha riscontrato che a due delle 10 iniziative destinarie di finanziamenti RRF non erano associati traguardi e obiettivi. Sebbene la Corte riconosca che è possibile che al momento della stesura del PNRR non tutte le iniziative fossero note nel dettaglio, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero riguardare tutti i tipi di investimenti per i quali sono previsti finanziamenti RRF. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in altre circostanze, non sono stati aggiunti traguardi e obiettivi supplementari per coprire le due iniziative restanti, quando il PNRR danese è stato modificato nel novembre 2023.

60 Inoltre, la Corte ha individuato casi in cui i traguardi e gli obiettivi per determinate misure erano fissati all'inizio a livelli eccessivamente ambiziosi. In alcuni casi gli obiettivi non raggiungibili sono stati notevolmente ridotti in occasione delle modifiche dei PNRR, mentre in altri sono rimasti invariati (cfr. [riquadro 6](#)).

Riquadro 6

Esempio di traguardi e obiettivi troppo ambiziosi

Italia: reti ultraveloci (banda ultralarga e 5G)

L'obiettivo per le unità residenziali dotate di connettività di 1 Gbps è stato ridotto da 8,5 milioni a 7 milioni (una diminuzione del 18 %) nella revisione del PNRR italiano approvata nel dicembre 2023. Le autorità nazionali hanno dichiarato che, durante l'attuazione, è emerso chiaramente che il numero effettivo di unità collegabili era inferiore alle stime iniziali.

Romania: allestimento di laboratori pratici nelle scuole di istruzione e formazione professionale

La Romania ha attrezzato 741 laboratori pratici. L'obiettivo iniziale era quello di attrezzare tutti i 909 laboratori pratici disponibili nel paese nel 2021. Tuttavia, quando le autorità nazionali hanno elaborato il piano iniziale, non hanno tenuto conto della diminuzione del numero di scuole, né del fatto che alcune scuole hanno invece scelto di utilizzare fondi provenienti da partenariati pubblico-privato (PPP).

L'obiettivo non è stato modificato nel PNRR riveduto della Romania approvato nel dicembre 2023.

61 In una precedente relazione, la Corte ha rilevato che la valutazione della Commissione era un processo complesso e che vi erano importanti vincoli temporali. Sebbene detta valutazione abbia migliorato la qualità di traguardi e obiettivi, alcune questioni importanti sono rimaste irrisolte³⁹. Per le misure digitali incluse nel campione della Corte, nella valutazione dei PNRR iniziali effettuata dalla Commissione non è stato rilevato nessuno dei problemi segnalati dalla Corte in questa sezione. Dall'analisi della Corte è emerso inoltre che, nel corso della negoziazione delle modifiche dei PNRR con gli Stati membri, la Commissione ha chiesto occasionalmente l'introduzione di traguardi o obiettivi aggiuntivi per le misure digitali esistenti, nell'intento in genere di colmare le lacune dovute alla mancanza di un traguardo o obiettivo finale. Nel complesso sono stati aggiunti 80 nuovi traguardi o obiettivi per 85 misure/sottomisure digitali originali in 17 Stati membri.

62 Tuttavia, la Corte ha osservato che per casi analoghi sono state applicate pratiche divergenti da uno Stato membro all'altro. Ad esempio, in Italia sono stati aggiunti obiettivi finali per due delle tre misure del campione della Corte in cui inizialmente mancavano⁴⁰. Ciò non è avvenuto in Francia, dove non sono stati aggiunti traguardi o obiettivi finali nelle tre misure in cui mancavano.

Il contributo dell'RRF alla transizione digitale negli Stati membri non è misurato in modo adeguato

63 La Corte ha inoltre valutato l'efficacia del quadro di monitoraggio della performance dell'RRF nel misurare il contributo dei finanziamenti dell'UE alla transizione digitale. Nello specifico, la Corte ha verificato se:

- a) gli indicatori comuni digitali dell'RRF fossero studiati per coprire i vari tipi di misure digitali in modo esaustivo;
- b) tali indicatori siano in linea con gli indicatori DESI e forniscano dettagli sufficienti per analizzare i risultati;
- c) l'attuazione degli indicatori comuni digitali dell'RRF fornisca informazioni utili per la rendicontazione dei progressi compiuti e per il monitoraggio e la valutazione del contributo del dispositivo stesso alla transizione digitale.

³⁹ Relazione speciale 21/2022, paragrafi 77-84 e 112.

⁴⁰ IT-C[M4C2]-I[1.4] "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" e IT-C[M4C2]-I[3.1] "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione".


I quattro indicatori comuni digitali dell'RRF sono troppo vasti e non ben allineati agli obiettivi della politica digitale dell'UE

64 Come sancisce il regolamento RRF, “traguardi e obiettivi” sono “le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento”⁴¹. Inoltre, per riferire in merito ai progressi compiuti e per monitorare e valutare il conseguimento degli obiettivi generali e specifici⁴², compreso il contributo dell'RRF alla transizione digitale, la Commissione si avvale anche di indicatori comuni. Ai sensi del regolamento, la Commissione ha il compito specifico di definire tali indicatori comuni, previa consultazione degli Stati membri e salvo obiezioni del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

65 Il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 (“regolamento delegato RRF”) introduce 14 indicatori comuni⁴⁴. Questi dovevano essere sufficientemente dettagliati da far sì che i dati raccolti dagli Stati membri fossero comparabili e potessero essere aggregati⁴⁵. Tuttavia, per tali indicatori comuni non sono stati fissati valori di partenza né valori-obiettivo, sebbene questi avrebbero consentito di valutare i progressi compiuti in esito al sostegno dell'RRF.

66 Come indica l'allegato del regolamento delegato RRF, quattro di questi 14 indicatori comuni riguardano il pilastro digitale (cfr. [figura 12](#)).

Figura 12 – Indicatori comuni digitali dell'RRF



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del [regolamento delegato RRF](#).

⁴¹ Articolo 2, punto 4, del [regolamento RRF](#).

⁴² Ibidem, articolo 29, paragrafo 4, lettera a).

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Allegato del [regolamento delegato RRF](#).

⁴⁵ Ibidem, considerando 8.

67 Dall'analisi della Corte è emerso che gli indicatori comuni digitali non riflettono gli indicatori DESI esistenti, che servono a misurare i progressi verso la transizione digitale. Solo due dei quattro indicatori digitali possono essere direttamente collegati a uno dei 33 indicatori DESI: l'IC5, corrispondente all'indicatore DESI "2b2 Copertura di rete fissa ad altissima capacità" nell'ambito della dimensione DESI 2 "Connettività", e l'IC7, corrispondente all'indicatore DESI "4a1 Utenti dell'e-government" nell'ambito della dimensione DESI 4 "Servizi pubblici digitali" (cfr. [tabella 5](#)).

Tabella 5 – Scarsa corrispondenza tra gli indicatori DESI e gli indicatori comuni dell'RRF

Dimensione DESI	Sottodimensione DESI	Indicatore DESI	Indicatore comune dell'RRF	
1 Capitale umano	1a Competenze degli utenti di Internet	1a1 Competenze digitali almeno di base	IC10 Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (competenze digitali)	
		1a2 Competenze digitali superiori a quelle di base		
		1a3 Competenze software almeno di base		
	1b Competenze avanzate e sviluppo	1b1 Esperti TIC		
		1b2 Esperti TIC di sesso femminile		
		1b3 Imprese che forniscono formazione nelle TIC		
		1b4 Laureati nel settore TIC		
2 Connettività	2a Diffusione della banda larga fissa	2a1 Diffusione complessiva della banda larga fissa	IC5 Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità	
		2a2 Diffusione della banda larga fissa ad almeno 100 Mbps		
		2a3 Diffusione della banda larga ad almeno 1 Gbps		
	2b Copertura della banda larga fissa	2b1 Copertura della banda larga veloce (NGA)		
		2b2 Copertura della rete fissa ad altissima capacità (VHCN) =		
	2c Banda larga mobile	2c1 Copertura 4G		
		2c2 Stato di preparazione al 5G		
		2c3 Copertura 5G		
	2d Prezzi della banda larga	2c4 Diffusione della banda larga mobile		
		2d1 Indice dei prezzi della banda larga		
3 Integrazione della tecnologia digitale	3a Intensità digitale	3a1 PMI con almeno un livello base di intensità digitale	IC6 Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi digitali	
		3b Tecnologie digitali per le imprese		3b1 Condivisione delle informazioni per via elettronica
	3b2 Social media			
	3b3 Big data			
	3b4 Cloud			
	3b5 IA			
	3b6 TIC per la sostenibilità ambientale			
	3b7 Fatturazione elettronica			
	3c Commercio elettronico	3c1 Attività di vendita online da parte delle PMI		
		3c2 Fatturato del commercio elettronico		
3c3 Vendite online transfrontaliere				
4 Servizi pubblici digitali	4a E-government	4a1 Utenti dell'e-government =	IC7 Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	
		4a2 Moduli precompilati		
		4a3 Servizi pubblici digitali per i cittadini		
		4a4 Servizi pubblici digitali per le imprese		
		4a5 Dati aperti		

Fonte: Corte dei conti europea.

68 Gli altri due indicatori digitali comuni, IC10 e IC6, si riferiscono alle dimensioni DESI 1 “Capitale umano” e 3 “Integrazione della tecnologia digitale”, ma mancano di un collegamento diretto a specifici indicatori DESI. Poiché il DESI è stato allineato al programma strategico per il decennio digitale 2030, la mancanza di un collegamento diretto tra gli indicatori comuni digitali dell’RRF e specifici indicatori DESI riduce la capacità degli indicatori comuni digitali dell’RRF di misurare in modo esaustivo e diretto i progressi verso la transizione digitale nel suo complesso.

69 In una relazione precedente, la Corte ha osservato che gli indicatori comuni forniscono solo una copertura limitata dei sei pilastri dell’RRF, che alcuni pilastri mancano di indicatori per settori strategici specifici (settori di intervento) e che, in alcuni casi, gli indicatori sono definiti in termini troppo ampi⁴⁶. È questo il caso anche del pilastro digitale. In particolare, la Corte ha riscontrato che diversi settori di intervento digitale possono essere coperti da un unico indicatore digitale comune, il che non è in linea con la finalità perseguita dal regolamento delegato RRF, secondo la quale tali indicatori avrebbero dovuto presentare un livello di dettaglio sufficiente⁴⁷. Ad esempio, l’indicatore comune IC6 (“Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali”) copre tre settori di intervento, comprendenti fino a 17 diversi tipi di intervento. Questo ampio ambito di applicazione riduce la capacità di ottenere informazioni utili ai fini dell’aggregazione dei dati (cfr. anche il [riquadro 7](#)).

⁴⁶ Relazione speciale [26/2023](#), paragrafi 39, 41-42 e 96.

⁴⁷ Regolamento delegato (UE) [2021/2106](#) della Commissione, considerando 8.

Riquadro 7

Esempi di motivi per cui l'indicatore IC6 – “Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali” è troppo ampio

Nel campione esaminato, la Corte ha riscontrato una misura che assegna 500 milioni di euro a migliaia di PMI. In questo caso lo Stato membro (Italia) ha segnalato, per l'IC6, che la misura sosteneva 4 000 imprese.

Al contempo, lo stesso indicatore è stato utilizzato per misure in settori quali i semiconduttori, che hanno comportato 400 milioni di euro di finanziamenti solo per poche imprese. In questo caso lo Stato membro (Romania) ha segnalato, per l'IC6, che la misura sosteneva meno di 10 imprese.

L'aggregazione di dati così diversi in un unico indicatore comune non produce risultati pregnanti.

70 Anche l'indicatore comune IC7 (“Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati”) è problematico e richiede un'attenta interpretazione. Questo indicatore conta lo stesso soggetto più volte, in funzione del numero di servizi, prodotti o processi digitali di cui si avvale. Se una singola persona utilizza 10 diversi servizi pubblici digitali o 10 persone utilizzano un unico servizio, il conteggio non cambia. Nel campione, la Corte ha riscontrato casi in cui tale indicatore ha prodotto cifre molto elevate, talvolta addirittura superiori alla popolazione totale dello Stato membro dichiarante. L'attendibilità risulta così ridotta.

71 La Corte ha inoltre rilevato che alcuni settori di intervento non sono coperti da alcun indicatore digitale comune. Ad esempio, non vi è alcun indicatore per il campo di intervento “Investimenti in R&S connessi al digitale” per quanto concerne le attività che non sono svolte da imprese.

72 Il regolamento delegato RRF indica la necessità che gli indicatori comuni siano, per quanto possibile, coerenti con quelli utilizzati per altri fondi dell'UE⁴⁸. Stando all'analisi della Corte, tuttavia, gli indicatori comuni digitali dell'RRF, sebbene abbiano finalità simili a quelli utilizzati nella politica di coesione, presentano differenze profonde per concezione e copertura. In particolare, gli indicatori comuni digitali dell'RRF sono meno esaustivi e meno specifici di quelli imposti dal regolamento nel quadro della politica di coesione⁴⁹ (cfr. [tabella 6](#)).

Tabella 6 – Confronto tra gli indicatori comuni digitali dell'RRF e selezionati indicatori di performance dell'insieme dei principali indicatori introdotto per la politica di coesione

Campo di intervento dell'RRF	Indicatori comuni (IC) <i>digitali</i> dell'RRF	Indicatori <i>digitali</i> del FESR di cui al regolamento (UE) 2021/1058
Connettività	IC5 <u>Abitazioni</u> aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità	~ CCO 13 - <u>Abitazioni e imprese</u> aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità
		CCR 12 - Abitazioni e imprese aggiuntive con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità
Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate + digitalizzazione delle imprese	IC6 <u>Imprese</u> beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi digitali	~ CCO 03 - <u>Imprese e istituzioni pubbliche</u> beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e processi digitali
Servizi pubblici digitali	IC7 Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	~ CCR 02 - Numero annuale di utenti di prodotti, servizi e processi digitali nuovi o aggiornati
Capitale umano	IC10 Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione	CCO 05 - PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità
		CCR 04 - Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità
Investimenti in R&S connessi al digitale	IC8* Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno * <i>Indicatore comune non digitale</i>	CCO 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione
		= CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno
		CCR 01 - Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti, processi, marketing o organizzazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del [regolamento delegato RRF](#) e del regolamento (UE) 2021/1058 (regolamento FESR).

⁴⁸ Considerando 9 del [regolamento delegato RRF](#).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2021/1058, allegato II.

73 Il quadro giuridico della politica di coesione distingue tra indicatori di realizzazione o “output” (CCO) e indicatori di risultato (CCR), mentre non vi è una distinzione di questo tipo per gli indicatori comuni dell’RRF, che si concentrano principalmente sulle realizzazioni, come rilevato anche nella relazione speciale 26/2023⁵⁰. Ad esempio, per misurare i progressi nella connettività, l’indicatore per la politica di coesione riguarda sia le abitazioni che le imprese, mentre il corrispondente indicatore comune dell’RRF (IC5) riguarda solo le abitazioni. Inoltre, gli indicatori per la politica di coesione misurano sia la disponibilità della connettività a banda larga (realizzazione) sia la sua effettiva diffusione (risultati), mentre l’indicatore comune dell’RRF rileva solo la disponibilità.

Una rendicontazione non omogenea e inesatta da parte degli Stati membri inficia il valore degli indicatori comuni digitali dell’RRF

74 Il monitoraggio della performance della Commissione risente inoltre delle carenze nei dati comunicati dagli Stati membri per gli indicatori comuni digitali dell’RRF. In 13 dei 21 investimenti inclusi nel campione, la Corte ha riscontrato casi in cui le autorità non hanno utilizzato l’indicatore comune appropriato o non hanno comunicato dati pregnanti (cfr. [riquadro 8](#)).

⁵⁰ Relazione speciale 26/2023, paragrafo 48.

Riquadro 8

Esempi di criticità nella rendicontazione degli Stati membri sugli indicatori comuni

La **Danimarca** e l'**Italia** hanno assegnato ai crediti d'imposta per le imprese che investono in attività digitali quote significative dei fondi a loro disposizione per il digitale (rispettivamente il 76 %, ossia 291 milioni di euro, e il 23 %, ossia 11 miliardi di euro). Tuttavia, nessuno dei due Stati membri ha comunicato dati pertinenti per tali misure nell'ambito dell'indicatore **IC6** ("Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali"), optando invece per l'indicatore **IC9** ("Imprese beneficiarie di un sostegno"), che non è un indicatore comune digitale.

La **Francia** ha indicato, per l'indicatore **IC5** ("Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità"), che entro la fine del 2023 avevano ottenuto l'accesso alla banda larga 8 022 954 abitazioni aggiuntive delle aree di fallimento del mercato (*Réseaux d'initiative publique* o RIP). Tuttavia, vi è una differenza tra il numero di abitazioni dichiarate dallo Stato membro per il conseguimento degli obiettivi dopo il completamento della misura (5 283 472) e quello riportato per l'indicatore comune nell'ambito della stessa misura (8 022 954).

75 Nella valutazione intermedia, la Commissione stessa rileva diverse carenze che incidono sull'impostazione e sull'uso degli indicatori comuni⁵¹. In particolare, osserva che gli indicatori comuni dell'RRF non coprono pienamente tutti gli investimenti previsti nei PNRR e che le metodologie utilizzate per la raccolta dei dati rendono talvolta difficile attribuire chiaramente i progressi agli obiettivi del dispositivo stesso.

⁵¹ SWD (2024) 70, parte 4.1.2.A, pagg. 36-37, parte 4.2.1, pag. 58, e parte 5.2.3, pag. 83.

Conclusioni e raccomandazioni

76 Nel complesso, la Corte conclude che il contributo dell'RRF alla transizione digitale è stata un'occasione mancata per rispondere efficacemente alle principali esigenze digitali. Gli Stati membri e la Commissione hanno applicato correttamente la metodologia di marcatura digitale decisa dai legislatori e tutti gli Stati membri hanno raggiunto o addirittura superato la soglia del 20 %. Tuttavia, il quadro giuridico non imponeva agli Stati membri di dare priorità agli sforzi per rispondere alle principali esigenze digitali già individuate in precedenza. Pertanto, alcuni Stati membri hanno destinato quote inferiori dei propri finanziamenti RRF ai settori in cui mostravano una performance insoddisfacente, riducendo così la potenziale efficacia di tale dispositivo nel contribuire alla transizione digitale. Il quadro di performance e gli indicatori utilizzati per monitorare i progressi non erano ben allineati a quelli della strategia digitale esistente dell'UE, il che ha limitato la capacità di misurare il contributo reale di tali riforme e investimenti alla transizione digitale. Di conseguenza, è possibile che il potenziale dell'RRF di fungere da catalizzatore della transizione digitale dell'UE non venga sfruttato come potrebbe e dovrebbe.

77 Il regolamento RRF non ha definito chiaramente che cosa si intenda per "transizione digitale". Ciò impedisce di comprendere in termini chiari come le riforme e gli investimenti inclusi nei PNRR contribuiscano alla transizione digitale negli Stati membri. Nell'elaborare i PNRR, gli Stati membri erano tenuti a proporre misure che rispondessero alla totalità o a una parte significativa delle RSP loro rivolte. Tuttavia, per quanto riguarda il digitale, questo non è un compito particolarmente difficile, data la natura ampia e generica delle raccomandazioni stesse. Inoltre, gli obiettivi digitali dell'UE per il 2030 sono stati resi noti troppo tardi per essere sistematicamente integrati nella negoziazione e nell'adozione dei PNRR. Nello specifico, la Commissione ha adottato solo nel marzo 2021 la bussola per il digitale, che specifica obiettivi digitali non vincolanti. Allora gli Stati membri erano già a buon punto nell'elaborazione dei rispettivi PNRR. Nel gennaio 2023 il programma strategico per il decennio digitale 2030 ha aggiornato tali obiettivi (paragrafi [19-25](#)).

78 L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) è uno strumento esaustivo disponibile fin dal 2014 per monitorare i progressi degli Stati membri nel digitale e individuare i settori che richiedono un intervento prioritario per realizzare la transizione digitale. Tuttavia, il regolamento RRF non ha imposto agli Stati membri di concentrare gli investimenti nei settori in cui il DESI aveva individuato lacune oppure di giustificare eventuali scostamenti. La Corte ritiene che si tratti di un'occasione mancata per indirizzare i finanziamenti RRF verso le misure più capaci di contribuire alla transizione digitale (paragrafi [26-32](#)).

Raccomandazione 1 – Provvedere affinché la proposta legislativa dei regimi di finanziamento dell’UE con obiettivi digitali preveda l’obbligo di rispondere alle principali esigenze digitali

Nel proporre atti legislativi per futuri strumenti con obiettivi digitali ma fatto salvo il suo diritto di iniziativa legislativa, la Commissione dovrebbe provvedere affinché l’assegnazione dei finanziamenti sia mirata in modo più efficace, ad esempio richiedendo un chiaro collegamento con la strategia dell’UE per la transizione digitale e destinando i finanziamenti in via prioritaria alle esigenze digitali già individuate.

Termine di attuazione: quando verranno proposti futuri strumenti con obiettivi digitali

79 La maggior parte degli Stati membri ha integrato nei rispettivi PNRR misure digitali con progetti multinazionali, come raccomandato dalla Commissione. In totale, la Corte ha individuato 60 misure di questo tipo, pari a circa il 3,3 % dei finanziamenti RRF totali per le misure digitali. Questi progetti multinazionali comportano spesso investimenti digitali a lungo termine che rafforzano in modo significativo la transizione digitale di uno Stato membro. Tuttavia, la loro complessità e la loro natura multipartner pongono ulteriori problemi di attuazione. Nel quadro dell’RRF, data la sua natura di strumento di ripresa post-crisi dalla durata relativamente breve, è ancora più arduo finanziare progetti multinazionali complessi e a lungo termine (paragrafi [33-35](#)).

80 Dall’analisi svolta dalla Corte su un campione di misure risulta che i ritardi di attuazione sono più diffusi di quanto non mostrino le relazioni della Commissione. All’inizio del 2024 gli Stati membri avevano riferito di aver attuato il 31 % dei traguardi e degli obiettivi digitali, una quota cioè di sei punti percentuali inferiore rispetto al calendario indicativo stabilito nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. Alla fine del 2023 le modifiche dei PNRR avevano già comportato il rinvio delle date di completamento per il 12 % delle misure digitali. Inoltre, l’analisi dettagliata effettuata dalla Corte su un campione di misure digitali mostra che oltre la metà era in ritardo rispetto al calendario previsto. Se ne desume che siano probabili ulteriori ritardi e che le tempistiche di completamento rivedute nei PNRR modificati possano essere ancora sottovalutate. In una relazione precedente, la Corte ha raccomandato alla Commissione di individuare le misure che rischiano maggiormente di non essere completate entro il 31 agosto 2026, di monitorarle in modo sistematico e di concordare azioni per superare i ritardi e attenuare così il rischio di finanziare misure non completate (paragrafi [38-45](#)).

81 Per tre delle 27 misure del campione considerato, la Corte ha riscontrato che i costi stimati inclusi nei PNRR iniziali erano di gran lunga superiori ai costi effettivi sostenuti per il completamento delle misure. Tuttavia, solo uno dei tre Stati membri interessati ha ridotto i costi stimati in sede di modifica del proprio PNRR. Per tale Stato membro, la cui dotazione iniziale di spesa per il digitale era molto vicina alla soglia del 20 %, ciò può comportare il rischio che i costi effettivi destinati a questo settore scendano al di sotto di tale soglia (paragrafi [46-47](#)).

82 Per quanto riguarda le misure digitali campionate dichiarate completate dagli Stati membri, la Corte ha riscontrato che per la maggior parte hanno ottenuto le realizzazioni previste eseguendo tutte le azioni concordate nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. Tuttavia, la Corte ha potuto valutare i risultati solo per nove delle 15 misure campionate dichiarate complete dagli Stati membri. Per le altre sei misure, gli Stati membri non sono stati in grado di fornire elementi che dimostrassero il conseguimento di risultati in linea con l'obiettivo principale della misura in questione oppure non tutte le azioni erano state completate. Inoltre, i risultati di sei misure soltanto forniscono un contributo a un indicatore digitale dell'RRF e solo per tre di esse vi è una corrispondenza diretta con un indicatore DESI. La Corte ha riscontrato criticità in quasi un terzo dei traguardi e degli obiettivi finali del campione considerato (ad esempio non erano coperti tutti i tipi di azioni descritte nella misura, non era richiesto il completamento delle azioni oppure mancava una sufficiente ambizione). In tali casi, i finanziamenti RRF possono essere erogati integralmente per traguardi e obiettivi che misurano conseguimenti parziali o intermedi (paragrafi [48-62](#)).

Raccomandazione 2 – Far sì che i traguardi e gli obiettivi finali siano sufficientemente ambiziosi e assicurino il pieno completamento delle misure

Per migliorare la rendicontabilità e l'efficacia e attenuare il rischio di finanziare misure non completate, la Commissione dovrebbe fare in modo che i traguardi e gli obiettivi finali delle misure coprano l'intera sfera di attuazione, richiedano il completamento dei progetti sottostanti e offrano un livello adeguato di ambizione.

Termine di attuazione: per future modifiche dei PNRR o quando verranno proposti futuri strumenti con finanziamenti non collegati ai costi

83 Il quadro di performance dell'RRF non è del tutto adatto a valutare i risultati e gli impatti dei finanziamenti dell'UE in termini di conseguimento degli obiettivi di politica digitale dell'UE né a monitorare il contributo delle misure alla transizione digitale. Solo quattro dei 14 indicatori comuni sono tesi a monitorare e riferire in merito al contributo dell'RRF alla transizione digitale e servono da elementi chiave nella valutazione finale del dispositivo stesso. Inoltre, per tali indicatori comuni non sono stati fissati valori di partenza né valori-obiettivo, sebbene questi avrebbero consentito di valutare i progressi compiuti in esito al sostegno dell'RRF. Secondo l'analisi della Corte, tali indicatori sono focalizzati prevalentemente sulle realizzazioni e non sono ben allineati agli obiettivi strategici pertinenti, come quelli del programma strategico per il decennio digitale 2030 basato sul DESI. Per contro, gli indicatori digitali utilizzati nel quadro della politica di coesione operano una distinzione tra realizzazioni e risultati. In 13 dei 21 investimenti inclusi nel campione, la Corte ha riscontrato casi in cui le autorità non hanno utilizzato l'indicatore comune appropriato o non hanno comunicato dati pregnanti. Pertanto, i dati disomogenei e inesatti comunicati dagli Stati membri minano la valenza degli indicatori comuni digitali e inficiano l'esattezza delle cifre riportate dalla Commissione nel quadro di valutazione e nella valutazione intermedia (paragrafi [63-75](#)).

Raccomandazione 3 – Sviluppare un quadro di performance adeguato in linea con gli obiettivi della politica digitale dell'UE

Per valutare i risultati e gli impatti dei finanziamenti dell'UE in termini di conseguimento degli obiettivi di politica digitale dell'UE e per monitorare il contributo delle misure alla transizione digitale, la Commissione dovrebbe provvedere affinché:

- a) gli indicatori siano sufficientemente dettagliati, chiari e collegati agli obiettivi strategici pertinenti;
- b) gli Stati membri utilizzino l'indicatore digitale comune corretto e comunichino dati con elevati standard di qualità.

Termine di attuazione: a) qualora venga modificato il regolamento delegato RRF o quando verranno proposti futuri strumenti con obiettivi digitali; b) per ciascun ciclo di rendicontazione sugli indicatori comuni, a partire dall'agosto 2025.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella riunione del 6 marzo 2025.

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Finanziamenti dell’UE per il digitale nel periodo 2021-2027

Programma ⁵²	Dotazione (miliardi di euro)	Dotazione per il digitale (miliardi di euro)	Settori principali
Dispositivo per la ripresa e la resilienza	650	150	Riforme e investimenti collegati alle dimensioni DESI: connettività, investimenti in R&S collegati al digitale, capitale umano, e-government, servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali, digitalizzazione delle imprese, investimenti nelle capacità digitali e diffusione di tecnologie avanzate; nonché riforme e investimenti finalizzati a rendere più verde il settore digitale.
Fondi della politica di coesione	357,5	~40	Dal 2021 al 2027 la transizione digitale, che rientra nell’obiettivo strategico “Europa più intelligente”, è finanziata dal FESR, dall’FSE+, dal Fondo di coesione, da Interreg e dal Fondo per una transizione giusta. È fornito sostegno finanziario per: <ul style="list-style-type: none"> – il rafforzamento della ricerca e dello sviluppo – la crescita e competitività delle PMI – l’impiego dei vantaggi della digitalizzazione – la connettività digitale – reti energetiche intelligenti, trasporti e sistemi sanitari (sanità elettronica) – competenze per la specializzazione intelligente e la transizione.
Orizzonte Europa	95,5	~33,43	Ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> – intelligenza artificiale e robotica – Internet di prossima generazione – calcolo ad alte prestazioni – big data – tecnologie digitali fondamentali – 6G

⁵² Cfr. il sito Internet della Commissione “Finanziamenti per il digitale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027”.

Programma ⁵²	Dotazione (miliardi di euro)	Dotazione per il digitale (miliardi di euro)	Settori principali
Programma Europa digitale	7,6	7,6	Sostegno finanziario a progetti nei seguenti settori chiave: – supercalcolo ed elaborazione dati – capacità di IA di base – cibersecurity – competenze digitali – digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni
InvestEU	10,28	≥1,03	Sostegno finanziario alla digitalizzazione delle imprese
Meccanismo per collegare l'Europa – Digitale	2,07	2,07	Sostiene gli investimenti nelle infrastrutture per la connettività digitale
Programma "UE per la salute" (EU4Health)	5,3	~0,53	Settore sanitario
Totale finanziamenti dell'UE per il digitale		~234,66	

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della [Commissione europea](#), compresa la piattaforma di dati aperti sulla politica di coesione ([Cohesion Open Data Platform](#))

Allegato II – Cronologia delle iniziative dell’UE per la transizione digitale

Anno	Documento giuridico	Data	Riferimento	Titolo
2024	Relazione sullo stato del decennio digitale (2024)	2/7/2024	COM(2024) 260	Comunicazione della Commissione – Relazione sullo stato del decennio digitale 2024
	Regolamento dell’UE sull’IA	13/6/2024	Regolamento (UE) 2024/1689	Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale
2023	Relazione sullo stato del decennio digitale (2023)	27/9/2023	COM(2023) 570 final	Comunicazione della Commissione – Relazione sullo stato del decennio digitale 2023
	Normativa europea sui chip	13/9/2023	Regolamento (UE) 2023/1781	Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip)
	Nota metodologica DESI 2023	27/9/2023	SWD(2023) 574	Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Nota metodologica DESI 2023
2022	Programma strategico per il decennio digitale 2030	14/12/2022	Decisione (UE) 2022/2481	Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030
	Regolamento sui servizi digitali	19/10/2022	Regolamento (UE) 2022/2065	Regolamento UE relativo a un mercato unico dei servizi digitali
	Regolamento sui mercati digitali	14/9/2022	Regolamento (UE) 2022/1925	Regolamento UE relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale
	Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali	26/1/2022	COM(2022) 28 final	Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali
2021	Identità digitale europea	3/6/2021	COM(2021) 281 final	Proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro per un’identità digitale europea
	Bussola dell’UE per il digitale 2030	9/3/2021	COM(2021) 118 final	Comunicazione della Commissione, “Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”
	Impresa comune “Reti e servizi intelligenti”	23/2/2021	COM(2021) 87	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa

Anno	Documento giuridico	Data	Riferimento	Titolo
2020	Nuova strategia dell'UE per la cibersicurezza	16/12/2020	JOIN(2020) 18	Comunicazione congiunta, "La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale"
	Regolamento sui servizi digitali	15/12/2020	COM(2020) 825 final	Proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE
	Regolamento sui mercati digitali	15/12/2020	COM(2020) 842 final	Proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)
	Piano d'azione per i media e l'audiovisivo	3/12/2020	COM(2020) 784 final	Comunicazione della Commissione, "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione"
	Piano d'azione per la democrazia europea	3/12/2020	COM(2020) 790 final	Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea
	Digitalizzazione della giustizia	2/12/2020	COM(2020) 710 final	Comunicazione della Commissione, "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità"
	Regolamento sulla governance dei dati	25/11/2020	COM(2020) 767 final	Proposta di regolamento relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)
	Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027	30/9/2020	COM(2020) 624 final	Comunicazione della Commissione, "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 – Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale"
	Strategia dell'UE in materia di finanza digitale	24/9/2020	COM(2020) 591 final	Comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE
2020	Relazione 2020 della Commissione europea in materia di previsione	9/9/2020	COM(2020) 493 final	Comunicazione della Commissione, "Relazione 2020 in materia di previsione – Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente"
	Agenda per le competenze per l'Europa	1/7/2020	COM(2020) 274 final	Comunicazione della Commissione, "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza"
	Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020	11/6/2020		
	Una nuova strategia industriale	10/3/2020	COM(2020) 102 final	Comunicazione della Commissione, "Una nuova strategia industriale per l'Europa"

Anno	Documento giuridico	Data	Riferimento	Titolo
	Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale	10/3/2020	COM(2020) 103	Comunicazione della Commissione, "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale"
	Agenda per plasmare il futuro digitale dell'Europa	19/2/2020	COM(2020) 67 final	Comunicazione della Commissione, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"
	Libro bianco sull'intelligenza artificiale (IA)	19/2/2020	COM(2020) 65 final	Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia
	Strategia europea per i dati	19/2/2020	COM(2020) 66 final	Comunicazione della Commissione, "Una strategia europea per i dati"
	Pacchetto di strumenti dell'UE sulla sicurezza del 5G	29/1/2020	COM(2020) 50	Comunicazione della Commissione, "Dispiegamento del 5G sicuro – Attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE"
2019	Regolamento sulle relazioni piattaforme-impres (P2B)	20/6/2019	Regolamento (UE) 2019/1150	Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
2018	Regolamento sui blocchi geografici	28/2/2018	Regolamento (UE) 2018/302	Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati
2016	Connettività per un mercato unico digitale competitivo	14/9/2016	COM(2016) 587 final	Comunicazione della Commissione, "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea"
2015	Strategia per il mercato unico digitale in Europa	6/5/2015	COM(2015) 192 final	Comunicazione della Commissione, "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"
2014	Regolamento eIDAS	23/7/2014	Regolamento (UE) n. 910/2014	Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS)


Allegato III – Principali informazioni sui sondaggi della Corte presso gli Stati membri

Destinatari	Tematica	Campione	Periodo	Tasso di risposta
Organismi di coordinamento dell'RRF	Contributo dell'RRF agli obiettivi digitali dell'UE	Tutti gli Stati membri	novembre 2023 – febbraio 2024	93 %
Organismi di controllo dell'RRF				44 %
Istituzioni superiori di controllo				48 %
Consigli di bilancio				33 %


Allegato IV – Analisi del tasso di completamento dei traguardi e degli obiettivi: metodologia della Corte

Valutazione intermedia: numero di traguardi e obiettivi digitali in base ai dati disponibili al 1° febbraio 2024

Traguardi e obiettivi effettivamente completati, Commissione-Corte dei conti europea



Traguardi e obiettivi effettivamente completati rispetto a quelli pianificati



Conseguiti: completamento dei traguardi e degli obiettivi digitali giudicato soddisfacente dalla Commissione.

Richiesti: traguardi e obiettivi digitali inclusi nelle richieste di pagamento effettivamente presentate dagli Stati membri, ma non ancora valutate dalla Commissione.

Non richiesti: traguardi e obiettivi digitali autovalutati come completati dagli Stati membri, ma rientranti in una richiesta di pagamento non ancora presentata.

Nella relazione di valutazione intermedia, la Commissione illustra nel dettaglio le fonti di dati del documento di lavoro redatto dai propri servizi, le date di osservazione e le versioni dei piani per la ripresa e la resilienza precisando che⁵³ le informazioni fornite in tale documento di lavoro si basano sul contenuto dei piani adottati e valutati dalla Commissione, sui dati comunicati dagli Stati membri fino a ottobre 2023 nell'ambito degli obblighi di rendicontazione semestrale che loro incombono, sui dati desunti dal quadro di valutazione della ripresa e della resilienza al 1° febbraio 2024 e sull'evoluzione dell'attuazione del dispositivo fino al 1° febbraio 2024, salvo se specificato altrimenti.

⁵³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Mid-term evaluation of the Recovery and Resilience Facility*, pag. 3, nota 7.

Ciò significa che i dati riflettono gli ultimi piani per la ripresa e la resilienza di Estonia, Francia, Lussemburgo e Slovacchia e i piani successivi alla prima revisione per Germania (piano rivisto adottato il 14 febbraio 2023), Irlanda (piano rivisto adottato il 14 luglio 2023), Italia (piano rivisto adottato il 19 settembre 2023) e Finlandia (piano rivisto adottato il 14 marzo 2023). Non rispecchia i piani più recenti per Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania (a seguito della seconda revisione), Irlanda (a seguito della seconda revisione), Grecia, Spagna, Croazia, Italia (a seguito della seconda revisione), Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia (a seguito della seconda revisione) e Svezia, in quanto i dati relativi a tali Stati membri non erano ancora pienamente disponibili.

La Commissione definisce “conseguiti” i traguardi e gli obiettivi il cui completamento è stato valutato soddisfacente dalla Commissione⁵⁴. Inoltre, la Commissione li definisce “completati (non valutati)” quando gli Stati membri ne hanno comunicato l’esito positivo⁵⁵. La categoria “completati (non valutati)” si compone quindi di due sottogruppi:

- il primo sottogruppo è costituito da traguardi e obiettivi completati riportati nelle richieste di pagamento presentate ma non ancora valutate dalla Commissione;
- il secondo sottogruppo è costituito da traguardi e obiettivi comunicati come completati dagli Stati membri nelle relazioni semestrali, ma non ancora oggetto di richieste di pagamento.

In questa sede si fa riferimento al sottogruppo 1 come “richiesti (non valutati)” e al sottogruppo 2 come “completati (non richiesti)”. L’analisi della Corte distingue pertanto i traguardi e gli obiettivi digitali “conseguiti” da quelli “completati (non valutati)”, disaggregando questi ultimi in “richiesti (non valutati)” e “completati (non richiesti)”.

⁵⁴ Ibidem, pag. 9.

⁵⁵ Ibidem, pagg. 24 e 34.

La Corte utilizza le stesse fonti di dati, date di osservazione e versioni dei piani per la ripresa e la resilienza considerate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, ossia:

- per i traguardi e obiettivi “conseguiti”, i dati della sezione “Milestones and Targets” del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza al 1° febbraio 2024⁵⁶;
- per i traguardi e gli obiettivi “richiesti (non valutati)”, i dati della sezione “Timeline” del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza al 1° febbraio 2024⁵⁷. Tale sezione fornisce informazioni sia sulle richieste di pagamento presentate che su quelle già saldate. La Corte ha estratto le richieste di pagamento presentate ma non saldate al 1° febbraio 2024;
- per i traguardi e gli obiettivi “completati (non richiesti)”, i dati tratti dalle relazioni semestrali presentate dagli Stati membri nell’ottobre 2023;
- per la definizione dei traguardi e degli obiettivi digitali e per il completamento previsto, le serie di dati FENIX inviate dalla Commissione; nello specifico, i piani seguiti alle prime revisioni per Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Slovacchia e i piani iniziali per gli altri Stati membri.

Inoltre, la Commissione tiene conto di due date di osservazione nella propria analisi: i dati del quadro di valutazione al 1° febbraio 2024 e i dati della relazione semestrale degli Stati membri dell’ottobre 2023. Di conseguenza, tra ottobre 2023 e il 1° febbraio 2024 alcuni traguardi e obiettivi digitali completati (non richiesti) delle relazioni semestrali hanno fatto l’oggetto di richieste di pagamento. La Corte ne ha tenuto conto e ha spostato tali traguardi e obiettivi digitali dal sottogruppo 2 al sottogruppo 1.

Infine, l’analisi della Corte si basa sul totale di 721 traguardi e obiettivi digitali completati indicati dalla Commissione, in quanto dal confronto di entrambe le analisi non sono emerse differenze pertinenti. Di conseguenza, la Corte ricava il numero di traguardi e obiettivi “completati (non richiesti)” sottraendo dal totale il numero di “conseguiti” e il numero di “richiesti (non valutati)”.

⁵⁶ Ibidem, pag. 3, nota 7, e pag. 34, nota 81.

⁵⁷ Ibidem, pag. 3, nota 7.

La Corte non ha corretto gli errori materiali presenti nella banca dati FENIX (ad esempio, alcune misure non corrispondono ad alcun traguardo o obiettivo nelle serie di dati) perché si stima che incidano al massimo sul 2 % delle misure.

La metodologia della Corte per analizzare il previsto completamento dei traguardi e degli obiettivi digitali presuppone le stesse date di osservazione e le stesse versioni dei piani considerate nel documento dei servizi della Commissione sulla valutazione intermedia. Le fonti sono i fascicoli FENIX per le date di completamento previste per i traguardi e gli obiettivi nonché gli accordi operativi originali per le date di presentazione delle richieste di pagamento. L'indicazione "pianificati conseguiti o richiesti" si riferisce ai traguardi e agli obiettivi digitali con presentazione della richiesta di pagamento entro il 1° febbraio 2024, secondo il calendario indicativo di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio e agli accordi operativi. L'indicazione "pianificati non richiesti (p.n.r.)" si riferisce ai traguardi e agli obiettivi digitali con data di completamento prevista entro il 3° trimestre 2023 ma non inclusi in quelli che si è previsto di richiedere entro il 1° febbraio 2024.

Allegato V – Completamento delle riforme digitali previsto nei PNRR originali rispetto a quelli modificati

Legenda: ■ PNRR modificato ■ PNRR originario




Nota: analisi a livello di misura e sottomisura.

Fonte: fascicoli FENIX della Commissione sulle misure dei PNRR originali e modificati.

Allegato VI – Completamento degli investimenti digitali previsto nei PNRR originali rispetto a quelli modificati

Legenda: ■ PNRR modificato ■ PNRR originario



Nota: analisi a livello di misura e sottomisura.

Fonte: fascicoli FENIX della Commissione sulle misure dei PNRR originali e modificati.

Allegato VII – Valutazione delle realizzazioni e dei risultati delle misure incluse nel campione

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati			
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambiziosa (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati	
1	DK DK-C[1]-[B3]-Soluzioni digitali nel settore sanitario Durante la pandemia di COVID-19 sono state utilizzate nuove soluzioni digitali per rendere i cittadini e il sistema sanitario più connessi. Il ministero della salute sviluppa e incrementa l'utilizzo di queste nuove soluzioni digitali, quali (1) l'uso diffuso di soluzioni digitali, (2) le videoconsultazioni, (3) il coinvolgimento dei pazienti e l'uso diffuso della telemedicina.	1° trimestre 2022	SI	SI	No	No			SI	SI			SODDISFACENTE A. Effettuare una valutazione delle soluzioni di telemedicina per l'ansia per la salute. B. Estendere le videoconsultazioni con i medici generici a uno gruppo di pazienti specifico che non ha potuto utilizzare l'app "Mio dottore" per motivi amministrativi o per menomazione cognitiva e/o fisica (le videoconsultazioni per questo gruppo destinatario sono fornite attraverso la nuova app "Kontakt laege" ("Consulta il medico") messa a disposizione nel maggio 2020, con l'assistenza di dipendenti comunali. C. Inclusione di tre questionari supplementari che possono essere inviati dal medico generico ai pazienti e viceversa attraverso l'app "Mio dottore".	SI	Risultati significativi, ma che non confluiscono in alcun indicatore digitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza o indicatore DESI La valutazione e l'aggiunta di funzioni hanno migliorato l'accesso dei cittadini con difficoltà all'assistenza medica digitale e a un maggiore scambio di documenti. Tuttavia, tali risultati non confluiscono in alcun indicatore comune, in quanto nessuno di essi era stato assegnato a questa misura.
2	DK DK-C[6]-[I1]-Pool di banda larga Tale investimento proroga un regime esistente, Bredbåndspuljen, che introduce un accesso a internet ad altissima velocità (minimo 100 Mbps) nelle zone rurali della Danimarca in cui la copertura esistente è scarsa a causa della mancanza di sufficienti incentivi di mercato. Il regime è un regime di finanziamento basato sulle domande per le famiglie e le imprese.	1° trimestre 2022	SI	SI	No	No							SODDISFACENTE Introdurre l'accesso a internet ad altissima velocità (minimo 100 Mbps) nelle zone rurali della Danimarca in cui la copertura esistente è scarsa a causa della mancanza di sufficienti incentivi di mercato. La misura prorogava una misura già in vigore dal 2016.	SI	Risultati significativi Almeno ulteriori 3 500 famiglie e/o imprese dispongono di internet ad altissima velocità nelle zone rurali. Questi risultati confluiscono nell'indicatore comune CI 5, che è direttamente collegato a un indicatore DESI, come illustrato nella tabella 5.
3	DK DK-C[7]-[I5.2]-Incentivi per promuovere la R&S nelle imprese La misura consiste nell'estendere la base per l'ammortamento e la base per la deduzione di tutte le spese di ricerca e sviluppo del settore privato del 130 % rispetto all'esercizio finanziario 2022. La legge che stabilisce la deduzione è adottata ed entra in vigore nell'esercizio finanziario 2022. L'obiettivo di questa misura è anticipare gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia nel contesto della ripresa che nei prossimi anni, incentivando le imprese ad aumentare la loro spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo. Si prevede inoltre che la deduzione incoraggi le imprese più piccole a impegnarsi sempre più in attività di ricerca e sviluppo, in quanto anch'esse possono beneficiare della deduzione. Le attività di ricerca e sviluppo connesse all'esplorazione e all'estrazione di combustibili fossili e di materie prime non possono beneficiare della deduzione fiscale.	3° trimestre 2023	SI	SI	No	No							INSODDISFACENTE Non vi è alcuna prova che la misura stia funzionando come previsto. Sebbene si preveda che la misura stimolerà gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo relative al digitale, le autorità danesi non hanno istituito alcun codice tributario specifico per individuare gli investimenti effettuati dalle imprese in attività di R&I connesse al digitale. Le imprese non sono tenute a fornire alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito di un accertamento fiscale. Non sono previsti accertamenti fiscali per verificare l'importo degli investimenti connessi al digitale a favore della R&S.	No	Nessun risultato Non esiste alcun meccanismo per misurare i dati pertinenti e qualsiasi risultato potenziale non confluirebbe in alcun indicatore digitale comune. La misura non contribuisce neppure ad alcun indicatore DESI 2021, in quanto non tiene conto dell'integrazione della tecnologia digitale per le imprese (dimensione DESI 3).

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati				
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati		
4	DK	DK-C[6]-[I1.2]-Esportazione e transizione digitale delle PMI Tale investimento proroga un regime esistente, PMI: digitale, che fornisce sovvenzioni alle piccole e medie imprese per digitalizzare la loro attività. L'espansione del regime intende rivestire una particolare importanza nel contesto della ripresa economica, in quanto è particolarmente importante sostenere le piccole e medie imprese che sono state le più colpite dalla crisi. Le piccole e medie imprese possono richiedere sovvenzioni a condizione che i loro progetti aumentino l'uso della tecnologia e contribuiscono alla crescita dell'impresa. Il regime di sovvenzioni è aperto più volte all'anno, e le domande sono valutate in base al principio "primo arrivato, primo servito". È prevista una sovvenzione massima di 100 000 DKK per impresa.	4° trimestre 2023	SI	SI	No	No							SODDISFACENTE Erogare sovvenzioni alle piccole e medie imprese per la digitalizzazione della loro attività. La misura aumenta il bilancio di un programma esistente "PMI: digitale" in vigore dal 2018.	SI	Risultati significativi, ma che non confluiscono in alcun indicatore DESI. I progetti sottostanti finanziati hanno contribuito alla digitalizzazione delle 550 PMI stabilite come obiettivo. L'indicatore digitale comune CI 6 assegnato misura le realizzazioni ma non i risultati. Questa misurazione delle prestazioni non confluisce in alcun indicatore DESI specifico.
5	DK	DK-C[4]-[I1.2]-Finestra d'investimento La finestra d'investimento dovrebbe stimolare il potenziale di crescita delle imprese e la creazione di posti di lavoro, incoraggiando nel contempo le imprese a investire in nuovi hardware e tecnologie in grado di ridurre le emissioni nel lungo periodo. La riforma fiscale consiste in un aumento temporaneo della deduzione fiscale per le imprese che investono in costi di capacità, quali tecnologie e software, che possono contribuire ad aumentare le attività commerciali e nel contempo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La finestra d'investimento non comprende i macchinari alimentati a combustibili fossili per garantire una transizione verde dell'industria e il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo".	2° trimestre 2024	SI	SI	No	No						INSODDISFACENTE Non vi è alcuna prova che la misura stia funzionando come previsto. Sebbene si preveda che la misura stimolerà gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo relative al digitale, le autorità danesi non hanno istituito alcun codice tributario specifico per individuare gli investimenti effettuati dalle imprese in attività di R&I connesse al digitale. Le imprese non sono tenute a fornire alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito di un accertamento fiscale. Non sono previsti accertamenti fiscali per verificare l'importo degli investimenti connessi al digitale a favore della R&S.	No	Nessun risultato Non esiste alcun meccanismo per misurare i dati pertinenti e qualsiasi risultato generale non confluisce in alcun indicatore digitale comune. La misura non contribuisce neppure ad alcun indicatore DESI 2021, in quanto non tiene conto dell'integrazione della tecnologia digitale per le imprese (dimensione DESI 3).	
6	DK	DK-C[6]-R[R1]-Strategia digitale Il governo danese istituisce un gruppo di esperti denominato "partenariato per la digitalizzazione", composto dai principali portatori di interessi dell'industria (compresi rappresentanti delle imprese, esperti). Tale gruppo analizza le principali sfide digitali per la Danimarca e formula raccomandazioni in materia di politiche, riforme e investimenti. Sulla base di tali raccomandazioni e a seguito di negoziati politici, il governo adotta la nuova strategia digitale nella legge finanziaria 2022. La nuova strategia digitale si articola in cinque sottoriforme con i seguenti obiettivi: I. Sottoriforma 1 — Strategia per il settore pubblico e i servizi digitali del futuro: creare il settore pubblico digitale del futuro. Tale obiettivo è conseguito attraverso una continua modernizzazione dell'infrastruttura digitale che soddisfi le esigenze di tutti i cittadini e di tutte le imprese, rafforzando nel contempo la connettività. II. Sottoriforma 2 — Strategia per le professioni e i posti di lavoro digitali del futuro: garantire le professioni e i posti di lavoro digitali del futuro e sostenere la crescita e l'esportazione di beni e servizi rafforzando la digitalizzazione all'interno delle imprese e dell'industria. III. Sottoriforma 3 — Quadro per l'innovazione, partenariati pubblico-privato e uso delle nuove tecnologie: creare migliori opportunità di co-creazione e innovazione. Ciò avviene utilizzando le nuove tecnologie e i partenariati pubblico-privato per razionalizzare e migliorare i servizi digitali pubblici, accelerare la transizione digitale delle imprese e sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici. IV. Sottoriforma 4 — Quadro per una società basata sui dati: creare una società basata sui dati e migliorare la digitalizzazione delle PMI, dei sistemi sanitari e dei servizi digitali promuovendo un migliore accesso ai dati, infrastrutture di dati sicure e interoperabili e un quadro normativo pronto per il digitale. V. Sottoriforma 5 — Quadro per la Danimarca pronta per un futuro digitale: creare un quadro per la Danimarca adatto a un futuro digitale, preservando nel contempo il meglio della nostra società, ad esempio rafforzando la sicurezza informatica e dell'informazione, le abilità e le competenze digitali a vantaggio di tutti i cittadini, delle imprese e dei lavoratori.	4° trimestre 2025	No	No	No	No	SI	SI		SI			MISURA NON COMPLETATA La misura non è stata ancora completata: la nuova strategia è stata sviluppata, ma non tutte le azioni sono state ancora realizzate. Tuttavia, nessuna delle 10 iniziative specifiche (costi stimati pari a 500 milioni di DKK) riguarda le competenze digitali come richiesto dalla sottomisura "V. Sottoriforma 5 — Quadro per la Danimarca adatto a un futuro digitale". Pertanto, nessun finanziamento sarà destinato ad affrontare la carenza di competenze digitali e la misura conseguirà solo una parte dell'obiettivo della decisione di esecuzione del Consiglio.	No	Valutazione non possibile. La misura non è stata completata del tutto. L'obiettivo finale non copre tutte le azioni.
		Totale DK	6	5	5	0	0	1	1	1	2	0	Per le misure dichiarate completate: 3 soddisfacenti; 2 insoddisfacenti.	3	Per le misure dichiarate completate: 3 risultati significativi; 2 nessun risultato	

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati			
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati	
7	FR	<p>FR-C[9]-I[7.52]-Strategia di ripresa R&S (Agenzia nazionale per la ricerca) La legge sulla programmazione della ricerca (cfr. componente 6) stabilisce la traiettoria di aumento del bilancio dell'Agenzia nazionale per la ricerca da 1.190.000.000 EUR nel 2021 a 1.674.000.000 EUR nel 2027. La misura integra tale aumento incrementando la dotazione nel 2021 e nel 2022.</p> <p>Questo investimento supplementare aumenta il tasso di successo degli inviti a presentare progetti portando dall'attuale 16 % al 23 %, paragonabile alle migliori agenzie di ricerca di tutto il mondo. Una fase intermedia di raggiungimento del 20 % entro il 2021 dovrebbe tradursi in circa 2.300 progetti selezionati su 10.000-11.500 presentati per l'anno. Esso finanzia meglio la ricerca fondamentale in tutti i settori disciplinari e, in particolare, garantisce il finanziamento di tutti i progetti di eccellenza, compresi i progetti innovativi e rischiosi sui quali si prevede la ripresa.</p>	2° trimestre 2022	Si	Si	No	No		Si	Si	Si	1	<p>SODDISFACENTE La misura è stata eseguita come descritto nell'obiettivo della decisione di esecuzione del Consiglio, in quanto ha aumentato il bilancio dell'agenzia per il 2021 e il 2022 di 420 milioni di EUR (gli importi sono stati anche versati). Ha superato l'obiettivo relativo al tasso di successo (23,1 % contro il 20 %), ma i traguardi e gli obiettivi sono incompleti per questa misura, in quanto l'assegnazione di 142 milioni di EUR per il 2022 non è affatto coperta da un traguardo o un obiettivo.</p>	Si	<p>Risultati significativi, ma che non confluiscono in alcun indicatore digitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza o indicatore DESI. La misura ha aumentato il bilancio dell'agenzia per il 2021 e il 2022 di 428 milioni di EUR e ha superato l'obiettivo relativo al tasso di successo (23,1 % contro il 20 %). Durante la visita di audit, la Corte ha potuto trarre conclusioni sull'intera misura. Tuttavia, questi risultati non sono rilevati da alcun indicatore digitale comune (la misura è associata al CI 9). La misura non contribuisce neppure ad alcun indicatore DESI.</p>
8	FR	<p>FR-C[9]-I[16]-Inclusione digitale L'azione si basa su un'iniziativa esistente a sostegno dell'inclusione digitale e formerà altri 4.000 consulenti digitali che sono ospitati dalle autorità locali e da soggetti privati di associazioni o dell'economia sociale e solidale (quali città, biblioteche, case di riposo, case di cura, centri di azione sociale e associazioni locali). Questi consulenti digitali organizzano seminari e offrono sessioni di formazione per consentire a tutti di assumere gradualmente la titolarità dei compiti digitali quotidiani, quali la protezione dei propri dati personali, la padronanza delle reti sociali, il controllo delle fonti di informazione, la redazione di un CV, la vendita di un articolo, l'acquisto online, il lavoro a distanza o l'appuntamento da un medico. Essi sono formati prima di svolgere le loro attività e costantemente al fine di offrire servizi di qualità alle persone sostenute, ma anche di prepararsi al proseguimento della loro missione oltre i due anni sostenuti dal piano per la ripresa e la resilienza.</p> <p>La misura sostiene in parallelo le reti locali che offrono attività digitali (etichettatura chiara, sviluppo di kit di formazione, sostegno allo sviluppo di soluzioni pedagogiche) e sostiene lo sviluppo di "collaboratori digitali" ("aidants Connect") che aiutano direttamente le persone a svolgere compiti digitali.</p>	4° trimestre 2022	Si	Si	No	No						<p>SODDISFACENTE Le prestazioni erano quelle descritte nell'obiettivo della decisione di esecuzione del Consiglio: tra marzo 2021 e novembre 2023 sono stati formati 4.063 consulenti digitali, che hanno offerto 2.960.905 seminari/attività di formazione a 1.917.540 persone.</p>	Si	<p>Risultati significativi, ma che non confluiscono in alcun indicatore digitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza o indicatore DESI Sono stati formati 4.063 consulenti digitali, che hanno offerto 2.960.905 seminari/attività di formazione a 1.917.540 persone. Tuttavia, tali risultati non sono rilevati da alcun indicatore comune del dispositivo per la ripresa e la resilienza e pertanto non contribuiscono neppure ad alcun indicatore DESI.</p>
9	FR	<p>FR-C[7]-I[12]-Potenziamento digitale dello Stato e dei territori Tale investimento individua approcci digitali innovativi che consentano di migliorare l'efficienza dell'azione pubblica e la qualità dell'ambiente di lavoro dei funzionari pubblici, anche per quanto riguarda la mobilità elettrica.</p> <p>A tal fine, un fondo di backpack digitale per gli agenti pubblici per i progetti modernizza la postazione di lavoro dei funzionari statali e un "Fondo per l'innovazione e la trasformazione digitale" sostiene iniziative digitali ad alto impatto all'interno dello Stato e delle autorità locali, supportando nel contempo il settore digitale.</p> <p>Al fine di creare un ambiente di lavoro digitale più efficiente, più collaborativo e più mobile per i dipendenti statali, i progetti finanziati rientrano in cinque temi: miglioramento delle prestazioni delle reti di trasporto dei dati; sviluppo dell'identificazione digitale federata per i funzionari statali; soluzioni sicure di accesso remoto agli strumenti digitali; soluzioni di comunicazione unificate a livello interministeriale; e sostegno all'acquisizione da parte di dirigenti e gruppi di lavoro digitali.</p> <p>Per stimolare l'innovazione digitale e accelerare la trasformazione digitale dello Stato, i progetti finanziati rientrano in otto temi: dematerializzazione di qualità delle procedure amministrative più utilizzate dai cittadini e dalle imprese; nuove politiche pubbliche originariamente digitali; sviluppo delle migliori pratiche digitali nate nei servizi statali locali; professionalizzare i settori pubblici digitali; sviluppare l'uso dei dati al servizio dell'azione pubblica; studiare e sperimentare l'uso di tecnologie e approcci digitali emergenti; trasformazione digitale degli enti locali; sostenere progetti di strutturazione che mobilitano molteplici leve di trasformazione.</p>	3° trimestre 2023	Si	Si	Si			Si	Si	1	<p>MISURA NON COMPLETATA Sebbene la misura abbia raggiunto tutti i traguardi e gli obiettivi, in realtà non è stata completata perché l'unico obiettivo per una parte della misura (che rappresenta il 75 % dei costi stimati) è in effetti un obiettivo intermedio che non contempla l'attuazione dei progetti. Dal lavoro di audit svolto dalla Corte è emerso che le autorità francesi stavano inoltre attuando i progetti volti a stimolare l'innovazione digitale e ad accelerare la trasformazione digitale dello Stato.</p>	No	<p>Valutazione non possibile. La misura non è stata completata del tutto. L'obiettivo finale non copre tutte le azioni. Questi risultati confluiscono nell'indicatore comune CI 7, che è direttamente collegato a un indicatore DESI, come illustrato nella tabella 5.</p>	

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati				
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati		
13	IT	<p>IT-C[M1C1]-R[R1.3]-Cloud First e interoperabilità</p> <p>L'obiettivo di questa riforma è eliminare gli ostacoli all'adozione del cloud e razionalizzare gli adempimenti burocratici che rallentano le procedure di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni, introducendo una serie di obblighi e incentivi intesi a facilitare la migrazione al cloud e a rimuovere i vincoli procedurali a un'adozione diffusa dei servizi digitali.</p> <p>La riforma comporta tre linee di azione. Primo, considerando che la migrazione al cloud riduce i costi TIC delle amministrazioni, dopo un "periodo di grazia" predefinito (ad es. tre anni dopo l'avvio della trasformazione) sono previsti disincentivi per le amministrazioni che non hanno effettuato la migrazione.</p> <p>Secondo, nell'intento di incentivare la migrazione sono anche riviste le attuali regole di contabilità applicabili ai costi dei servizi cloud. Poiché la migrazione al cloud comporta al momento trasferimenti da capex (spese in conto capitale) a opex (spese operative), occorre rivedere le regole di contabilità applicabili ai costi di servizi cloud che attualmente disincentivano la migrazione.</p> <p>Terzo, sono riviste le norme relative all'interoperabilità dei dati, conformemente alle disposizioni sugli open data e sul trattamento dei dati personali, e sono snellite le attuali procedure di scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni per semplificarne gli aspetti procedurali e velocizzare l'interoperabilità delle banche dati. Inoltre è rivisto e integrato con l'Anagrafe della Popolazione residente (ANPR) il domicilio digitale individuale per permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA.</p>	4° trimestre 2021	SI	SI	SI	No							<p>SODDISFACENTE</p> <p>Il primo atto legislativo che facilita la migrazione delle pubbliche amministrazioni (PA) al cloud è datato 31 maggio 2021 (DL 77/2021). La misura ha attuato tre azioni, in linea con i requisiti descritti nella decisione di esecuzione del Consiglio:</p> <p>a) fissazione dei termini per la migrazione delle PA al cloud e introduzione di sanzioni per i ritardi;</p> <p>b) modifica delle regole di contabilità pubblica (spese per il cloud da registrare come capex (spese in conto capitale relative alle immobilizzazioni) fino alla fine del dispositivo per la ripresa e la resilienza) quale incentivo per le PA che effettuano la migrazione al cloud;</p> <p>c) razionalizzazione delle regole di interoperabilità delle banche dati tenute dalle PA e conservate nel cloud.</p>	SI	<p>Risultati limitati</p> <p>La legislazione è adottata e i comuni stanno effettuando la migrazione al cloud. Il processo è ancora in corso nell'ambito di un investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che dovrebbe essere completato nel 2026. Finora solo un numero limitato di amministrazioni locali è passato al cloud. Questa riforma non è associata ad alcun indicatore digitale comune.</p>
14	IT	<p>IT-C[M4C2]-I[I1.5]-Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruzione di "leader territoriali di R&S"</p> <p>La misura, attuata dal MUR, si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di almeno 10 "leader territoriali di R&I" (esistenti o nuovi) selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità sociale. Ogni progetto dovrà presentare in misura significativa i seguenti elementi: a) attività formative innovative condotte in sinergia dalle università e dalle imprese e finalizzate a ridurre il mismatch tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle università, nonché dottorati industriali; b) attività di ricerca condotte e/o infrastrutture di ricerca realizzate congiuntamente dalle università e dalle imprese, in particolare le PMI, operanti sul territorio; c) supporto alle start-up; d) coinvolgimento delle comunità locali sulle tematiche dell'innovazione e della sostenibilità.</p> <p>La selezione dei progetti da finanziare avviene sulla base dei seguenti criteri: i) la qualità scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale; ii) l'effettiva attitudine a stimolare le capacità innovative delle imprese, in particolare delle PMI; iii) la capacità di generare relazioni nazionali ed internazionali con importanti istituzioni di ricerca e società leader; iv) l'effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/CS8/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve inoltre prevedere che siano ammissibili alla selezione solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>	2° trimestre 2022	SI	No	SI	2° trimestre 2026						<p>MISURA NON COMPLETATA</p> <p>La misura non è ancora stata completata ed è stata prorogata al secondo trimestre del 2026.</p>	No	<p>Valutazione non possibile.</p> <p>La misura non è stata ancora completata.</p>	
15	IT	<p>IT-C[M1C1]-R[R1.2]-Supporto alla trasformazione</p> <p>L'obiettivo di questa riforma è sostenere la trasformazione digitale di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio ad hoc per la trasformazione digitale della PA. Tale ufficio è costituito da un pool temporaneo di risorse per le competenze tecnologiche che orchestra e sostiene la migrazione e la negoziazione centralizzata di "pacchetti" di supporto esterno certificato. Inoltre la misura prevede l'istituzione di una nuova società dedicata a software development & operations management per sostenere l'aggiornamento digitale delle amministrazioni centrali. L'ufficio per la trasformazione supporta in particolare le amministrazioni nella realizzazione degli investimenti da 1.1 a 1.7 ricompresi in questa componente e anche degli investimenti e delle riforme per la digitalizzazione del servizio sanitario comprese nella missione 6.</p>	4° trimestre 2022	SI	SI	No	No						<p>SODDISFACENTE</p> <p>L'"ufficio per la trasformazione" è stato istituito ed è operativo.</p> <p>L'ufficio per la trasformazione ha il compito di sostenere l'efficace attuazione di sette investimenti nell'ambito della missione 1, componente 1 (M1C1) del piano per la ripresa e la resilienza.</p>	SI	<p>Risultati limitati</p> <p>La legislazione è adottata e l'ufficio per la trasformazione è operativo, i comuni stanno effettuando la migrazione al cloud. Il processo è ancora in corso nell'ambito di un investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che dovrebbe essere completato nel 2026. Finora solo un numero limitato di amministrazioni locali è passato al cloud con l'aiuto dell'ufficio per la trasformazione. Questa riforma non è associata ad alcun indicatore digitale comune.</p>	

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati						
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati				
16	IT	<p>IT-C[M4C2]-[IB.1]-Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione</p> <p>Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. A tale scopo la misura, attuata dal MUR, sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca finanzia la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.</p> <p>In particolare, la misura finanzia almeno 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento) con un research manager per ogni infrastruttura.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri inoltre prevede che siano ammissibili alla selezione solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>	2° trimestre 2023	Si	No	Si	2° trimestre 2026									<p>MISURA NON COMPLETATA</p> <p>La misura non è ancora stata completata ed è stata prorogata al secondo trimestre del 2026.</p>	No	<p>Valutazione non possibile.</p> <p>La misura non è stata ancora completata.</p>
17	IT	<p>IT-C[M1C2]-[I1] - "Transizione 4.0"</p> <p>L'obiettivo della misura è sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione. La misura finanziata nell'ambito del piano italiano per la ripresa e la resilienza fa parte del più ampio Piano Transizione 4.0 che comprende altri interventi di sostegno finanziati a livello nazionale per promuovere la trasformazione digitale delle imprese.</p> <p>La misura consiste in un regime di credito d'imposta e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile). Prevede inoltre l'istituzione di codici tributo, individuati da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate, per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione il credito d'imposta tramite modello F24.</p> <p>I crediti d'imposta sostenuti interessano i beni e le attività seguenti:</p> <p>1. beni strumentali, costituiti da: i) beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), come macchine di produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, macchine e sistemi utilizzati per il controllo di prodotti o processi e sistemi interattivi; tutti questi dispositivi devono essere dotati di funzioni digitali, quali l'integrazione automatizzata e l'interfaccia uomo-macchina; ii) beni strumentali immateriali 4.0 quali modellizzazione 3D e sistemi di comunicazione intra-fabbrica, nonché software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico; iii) beni strumentali immateriali standard, come software per la gestione aziendale. Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile);</p> <p>2. attività di ricerca, sviluppo e innovazione che si compongono di attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, innovazione verde e digitale e progettazione. Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile);</p> <p>3. attività di formazione svolte per acquisire o consolidare la conoscenza delle tecnologie pertinenti (come l'analisi dei dati e dei big data, l'interfaccia uomo-macchina, l'Internet of Things, l'integrazione digitale dei processi aziendali, la cibersecurity). Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).</p> <p>La misura prevede l'istituzione di un comitato scientifico composto da esperti del ministero dell'Economia e delle finanze, del ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia per valutare l'impatto economico dell'intervento.</p>	2° trimestrale 2025	No	No	No	No				1				<p>MISURA NON COMPLETATA</p> <p>La misura non è stata ancora completata.</p>	No	<p>Valutazione non possibile.</p> <p>La misura non è stata ancora completata.</p>	
		Totale ITALY	6	5	3	3	2	1	1	0	1	2	<p>Per le misure dichiarate completate: 2 soddisfacenti; 1 misura non completata.</p>	2	<p>Per le misure dichiarate completate: 2 risultati limitati; 1 misura non completata</p>			

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati				
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati		
18	LU	<p>LU-C[1A]-[I1]-"FutureSkills"</p> <p>Nello stesso contesto, il programma FutureSkills fornisce alle persone in cerca di lavoro selezionate e motivate le necessarie competenze trasversali, digitali e manageriali, in modo da facilitarne il reinserimento a breve termine nel mercato del lavoro e la mobilità. Il programma fissa un obiettivo specifico per le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore ai 45 anni, al fine di contribuire a ridurre i pensionamenti anticipati diffusi e migliorare le competenze. I contenuti generati dal programma sono messi a disposizione di una popolazione più numerosa di persone in cerca di lavoro su un orizzonte temporale più lungo.</p>	4° trimestre 2021	Si	Si	No	No							<p>SODDISFACENTE</p> <p>La misura è stata completata e le prestazioni erano in linea con l'obiettivo della decisione di esecuzione del Consiglio (ossia fornire competenze digitali alle persone in cerca di lavoro per facilitarne il reinserimento a breve termine nel mercato del lavoro, con un obiettivo specifico per le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore a 45 anni). I partecipanti sono stati 491.</p>	Si	<p>Risultati significativi, ma che non confluiscono in alcun indicatore DESI</p> <p>Dei 491 partecipanti, 295 hanno trovato lavoro o rientravano in una misura di attività (lavorare per il governo nell'ambito di programmi che impiegano disoccupati). L'indicatore digitale comune CI 10 assegnato misura le realizzazioni ma non i risultati. Questo CI del dispositivo per la ripresa e la resilienza non confluisce in alcun indicatore DESI specifico.</p>
19	LU	<p>LU-C[1B]-[I2]-Soluzione di telemedicina per il follow-up medico a distanza dei pazienti</p> <p>Questo investimento è destinato allo sviluppo del monitoraggio medico a distanza (telemedicina) entro il 31 marzo 2022. Si basa su un sistema di teleconsultazione attuato durante la pandemia di COVID-19 dall'agenzia per la sanità elettronica nel marzo 2020 ("Maeta", che consente il monitoraggio a distanza tra medici, dentisti od ostetriche e pazienti) e prevede una soluzione più avanzata ("IdeoPHM"). Il nuovo sistema è integrato nei servizi di sanità elettronica diffusi sulla piattaforma nazionale eHealth. Nell'interesse dell'inclusione digitale delle persone con scarse competenze digitali e degli anziani, il ministero della Salute ha istituito uno helpdesk che può essere raggiunto tramite un indirizzo di posta elettronica o un telefono. Ciò migliora l'accessibilità dell'assistenza sanitaria e limita la pressione sugli operatori sanitari, riducendo nel contempo la necessità di viaggiare fisicamente nel contesto della pandemia di COVID-19.</p>	1° trimestre 2022	Si	Si	Si	2° trimestre 2023						<p>INSODDISFACENTE</p> <p>La misura è stata completata, ma la soluzione attuata ha un ambito di applicazione diverso e più ridotto rispetto a quanto inizialmente previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio. Invece di una soluzione di telemedicina da integrare nella piattaforma eHealth per consentire il monitoraggio medico a distanza tra gli operatori sanitari e i pazienti, il Lussemburgo ha sviluppato una soluzione di telemedicina per fornire assistenza medica solo ai richiedenti asilo al di fuori del sistema di sanità elettronica. La logica alla base di questo cambiamento era la necessità di far fronte alla crisi dovuta allo scoppio della guerra in Ucraina. La modifica dell'obiettivo per questo progetto è stata adottata dal Consiglio nel settembre 2024.</p>	No	<p>Valutazione non possibile</p> <p>A causa della recente approvazione del piano modificato (settembre 2024), non si dispone di informazioni sul numero di richiedenti asilo che beneficiano della nuova piattaforma. Tuttavia, il numero totale sarà di gran lunga inferiore a quello inizialmente previsto. Questi risultati confluiscono nell'indicatore comune CI 7, che è direttamente collegato a un indicatore DESI, come illustrato nella tabella 5.</p>	
20	LU	<p>LU-C[3B]-[I2]-Sviluppo di MyGuichet</p> <p>Investimento 2: sviluppo di MyGuichet — Progetto 1/3 — Appuntamenti virtuali</p> <p>L'obiettivo principale di questo investimento è consentire alle amministrazioni pubbliche di offrire appuntamenti virtuali e di stabilire l'accesso a diverse funzionalità mediante appuntamenti in videoconferenza. Ciò consente di risparmiare tempo evitando viaggi per i cittadini e le imprese e facilita le procedure amministrative per le persone a mobilità ridotta. Le autorità lussemburghesi mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria per le procedure amministrative mediante videoconferenza.</p> <p>Investimento 2: sviluppo di MyGuichet — Progetto 2/3 — Dieci procedure Citizen to Government (C2G) e Business to Government (B2G)</p> <p>L'investimento 2 mira a introdurre 12 nuovi servizi online – in linea con le priorità del regolamento sullo sportello digitale unico – per ampliare l'offerta digitale ai cittadini e alle imprese e semplificare i diversi processi amministrativi. Ad esempio, sarà introdotto un approccio Business to Government per quanto riguarda la deduzione fiscale dei dipendenti, in modo che i cittadini possano accedere a queste informazioni tramite MyGuichet. Un altro servizio da attuare è l'introduzione di un approccio Citizen to Government per facilitare l'applicazione delle licenze di caccia tramite MyGuichet.</p> <p>Investimento 2: sviluppo di MyGuichet — Progetto 3/3 — App mobile MyGuichet.lu</p> <p>L'obiettivo di questo investimento è trasferire le funzionalità offerte da MyGuichet.lu a un'applicazione mobile. Questa applicazione mobile sarà accessibile al pubblico e mira a migliorare l'efficacia delle procedure per i cittadini e le imprese. L'applicazione consente l'accesso alle funzioni desktop, quali le procedure con la pubblica amministrazione, da un cellulare personale. Un'altra funzione che questa app fornirà è la possibilità di scansionare i documenti. Lo smartphone è quindi in grado di sostituire uno scanner.</p>	4° trimestre 2022	Si	No	Si	No						<p>MISURA NON COMPLETATA</p> <p>Due delle tre sottomisure sono state completate (12 nuovi servizi online e diffusione al pubblico di una versione mobile di MyGuichet.lu) e i servizi sono operativi.</p> <p>La terza sottomisura (consentire alle pubbliche amministrazioni di offrire appuntamenti virtuali e prevedere l'accesso a diverse funzionalità tramite appuntamenti in videoconferenza) è in corso e dovrebbe concludersi nel 2024.</p> <p>Nonostante il ritardo di due anni, il Lussemburgo non ha rinviato la data di completamento del piano per la ripresa e la resilienza modificato.</p>	No	<p>Valutazione non possibile</p> <p>La misura non è stata ancora completata del tutto.</p>	

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati				
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati		
21	LU	LU-C[3A]-R[R1]-Promuovere la creazione di un nuovo ecosistema in Lussemburgo La riforma proposta mira a stimolare lo sviluppo di un nuovo ecosistema in Lussemburgo in relazione a questa nuova tecnologia, incoraggiando la partecipazione delle imprese private e dei ricercatori. Questa misura sostiene l'innovazione nelle comunicazioni quantistiche al fine di riformare le tecnologie di comunicazione esistenti e integrare le infrastrutture nazionali nel progetto EuroQCI. L'acquisizione di esperienza in questa tecnologia consente al Lussemburgo di formare e attirare persone altamente qualificate e di stimolare le imprese innovative in questo settore. Inoltre, l'infrastruttura di comunicazione Quantum (Quantum Communication Infrastructure - QCI) consente lo scambio di informazioni in modo sicuro impedendo a terzi di intercettare il messaggio senza essere notato. Ciò promuove il massimo livello di protezione dei dati e della vita privata.	1° trimestre 2023	SI	No	SI	No							MISURA NON COMPLETATA La misura prevede due azioni. La prima è stata completata come descritto nella decisione di esecuzione del Consiglio (obiettivo [3A.2] "Distribuzione di chiavi quantistiche". Traguardi. La seconda non è ancora completata [3A.1] "Rete terrestre e componente spaziale"). Nonostante il ritardo di due anni, il Lussemburgo non ha rinviato la data di completamento del piano per la ripresa e la resilienza modificato.	No	Valutazione non possibile La misura non è stata ancora completata.
22	LU	LU-C[3A]-I[I1]-Sviluppo e realizzazione di infrastrutture di prova e soluzioni di connettività ultra-sicure Questo investimento consiste nello sviluppo e nella realizzazione delle infrastrutture di ricerca necessarie per acquisire conoscenze ed esperienze nel settore della comunicazione quantistica basata sulla tecnologia. A tal fine, il laboratorio LuxQCI è creato in collaborazione con l'Istituto di ricerca SnT. La creazione di tale laboratorio fornisce alla comunità scientifica e ai partner del consorzio le competenze necessarie per sviluppare e gestire un'infrastruttura di comunicazione quantistica. Devono essere effettuate due dimostrazioni per acquisire esperienza in merito alla tecnologia. Una prima dimostrazione attraverso la rete terrestre dovrebbe aver luogo entro il 31 marzo 2023, mentre una prima dimostrazione via satellite dovrebbe aver luogo entro il 30 settembre 2024.	3° trimestre 2024	No	No	SI	No						MISURA NON COMPLETATA La misura prevede tre azioni. La prima è stata completata come descritto nella decisione di esecuzione del Consiglio (traguardo [3A.3] "Laboratorio LuxQCI" e obiettivo [3A.2] "Distribuzione di chiavi quantistiche"). La seconda e la terza non sono state ancora completate (traguardi [3A.4] "Connessione transfrontaliera" e [3A.5] "Collegamento transfrontaliero per una dimostrazione che utilizza il satellite") e probabilmente non saranno completate entro la fine del periodo del dispositivo per la ripresa e la resilienza.	No	Valutazione non possibile La misura non è stata ancora completata. Sebbene il "Laboratorio LuxQCI" sia operativo, la misura è in ritardo perché il satellite EuroQCI sarà lanciato alla fine del 2025 o all'inizio del 2026.	
		TOTALE LU	5	4	2	4	1	0	0	0	0	0	Per le misure dichiarate completate: 1 soddisfacente; 1 insoddisfacente.	1	Per le misure dichiarate completate: 1 risultato significativo; 1 nessun risultato.	
23	RO	RO-C[7]-R[R1.0]-Sviluppo di un quadro unitario per la definizione dell'architettura di un sistema di cloud governativo L'obiettivo di questa riforma è modernizzare la pubblica amministrazione adottando tecnologie avanzate e concentrandosi sulle esigenze dei cittadini e delle imprese, garantendo nel contempo i prerequisiti per lo sviluppo di politiche basate sui dati e aumentando l'interoperabilità delle tecnologie digitali esistenti. Inoltre, la riforma sostiene lo sviluppo di un'architettura integrata dei servizi digitali pubblici. L'attuazione della riforma si articola in due linee d'azione. In primo luogo, l'entrata in vigore della legge sull'interoperabilità dei sistemi di informazione dovrebbe specificare l'insieme uniforme di norme e regole che gli enti pubblici devono applicare per lo sviluppo di applicazioni in un ambiente sicuro e sostenibile, allineandosi nel contempo al quadro europeo di interoperabilità. In secondo luogo, l'entrata in vigore della legge sul cloud del governo dovrebbe definire le responsabilità e i compiti relativi alla progettazione, all'attuazione, allo sviluppo e alla gestione dell'infrastruttura, delle tecnologie e dei servizi cloud. La cibersecurity è fornita per la protezione sia esterna che interna del cloud, applicando le soluzioni disponibili più avanzate ed economicamente efficienti in materia di cibersecurity. Si prevede la creazione di una task force temporanea composta da specialisti per il monitoraggio e l'attuazione di tutte le misure connesse al digitale nel piano rumeno per la ripresa e la resilienza. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2022.	2° trimestre 2022	SI	SI	SI	No						SODDISFACENTE La misura è completata e ha creato il contesto per una pubblica amministrazione moderna adottando a) una legge sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e b) una legge sul cloud dell'amministrazione pubblica, che si traduce in un'architettura integrata dei servizi digitali pubblici.	No	Nessun risultato Non vi sono elementi che attestino il conseguimento di risultati perché le autorità rumene non hanno definito il numero di servizi o in quale misura la pubblica amministrazione abbia beneficiato del contesto più favorevole. Questa riforma non è associata ad alcun indicatore comune digitale.	

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati				
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati		
24	RO	<p>RO-C[7]-R[R2.0]-Transizione verso gli obiettivi di connettività dell'UE-2025 e incentivazione degli investimenti privati per la diffusione di reti ad altissima capacità</p> <p>L'obiettivo di questa riforma è accelerare l'introduzione a livello nazionale delle reti 5G, conformemente alle norme di sicurezza, e fornire una copertura a banda larga per le aree bianche (piccoli comuni rurali, località isolate, zone abitate svantaggiate), affrontare il divario digitale tra zone rurali e urbane, ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare le procedure e le tariffe, creando i prerequisiti per la parità di accesso ai servizi digitali e all'accesso a Internet.</p> <p>La riforma comprende diverse azioni:</p> <p>-L'attuazione della tabella di marcia della Romania per l'applicazione dello strumentario per la connettività. Si prevede che la Romania attui 12 delle 39 raccomandazioni incluse nel pacchetto di strumenti a livello dell'UE.</p> <p>-L'entrata in vigore della legge sulla sicurezza delle reti 5G, che prevede che i fornitori di servizi di comunicazione possano utilizzare tecnologie, attrezzature e software nelle reti 5G solo da fabbricanti autorizzati preventivamente con decisione del primo ministro, sulla base del parere del Consiglio supremo della difesa nazionale. Ogni fabbricante di apparecchiature e software 5G deve richiedere tale autorizzazione, che deve essere presentata al ministero delle Comunicazioni.</p> <p>-La (asta per) concessione delle cosiddette "licenze 5G" (ossia nelle bande 700 MHz, 1 500 MHz e 3,4-3,8 GHz). Sono previste licenze a lungo termine conformemente ai criteri del codice europeo delle comunicazioni elettroniche per stimolare efficacemente il 5G, promuovere la concorrenza e i diritti degli utenti finali.</p> <p>La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2022.</p>	3° trimestre 2022	SI	SI	SI	No							<p>SODDISFACENTE</p> <p>La misura è stata completata. La performance è quella descritta nell'obiettivo della decisione di esecuzione del Consiglio, vale a dire accelerare l'introduzione a livello nazionale delle reti 5G mediante a) l'attuazione della tabella di marcia della Romania per il pacchetto di strumenti per la connettività, b) l'adozione della normativa sulla sicurezza delle reti 5G e c) la concessione di licenze 5G.</p>	SI	<p>Risultati significativi, ma che non confuiscono in alcun indicatore digitale dell'RRF o indicatore DESI</p> <p>La riforma ha portato all'assegnazione di cinque licenze agli operatori, il che ha accelerato l'introduzione a livello nazionale delle reti 5G.</p> <p>La riforma non è associata ad alcun indicatore comune digitale e pertanto non contribuisce neppure ad alcun indicatore DESI.</p>
25	RO	<p>RO-C[8]-I[B.1]-Garantire la capacità di rispondere alle sfide attuali e future in materia di informazione, anche nel contesto della pandemia, attraverso la trasformazione digitale del ministero delle Finanze/dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale</p> <p>Gli obiettivi di questo investimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizzazione di un polo finanziario per raccogliere, gestire e mettere a disposizione di tutte le parti interessate informazioni affidabili, convalidate e attuali di natura finanziaria o relative a denaro pubblico; -garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici sia a livello del ministero delle Finanze (MF) e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (ANAF) che con quelli di altre istituzioni; -standardizzazione dell'applicazione e gestione uniforme dei dati; -gestione della cibersicurezza e resilienza dei dati, compresa la condivisione dei dati in tempo reale in modo sicuro e con dati accurati/aggiornati; -modernizzazione e adeguamento del Centro nazionale di informazione finanziaria (NCF) alle nuove esigenze, trasformazione digitale interna, compresa la dematerializzazione dei flussi di lavoro interni a livello MF/ANAF, garanzia della flessibilità in termini di ore e posti di lavoro, aumento dei livelli di competenze, comprese le competenze digitali dei dipendenti; -ammodernamento dell'intero sistema informatico ministero delle Finanze/ANAF attraverso un aggiornamento tecnologico, che sarà attuato trasferendo le infrastrutture hardware e software alle nuove tecnologie, aumentando il numero di apparecchiature informatiche utilizzate nell'amministrazione, legate ai processi automatizzati, e lo sviluppo delle necessarie infrastrutture di supporto per sostenere il continuo sviluppo tecnologico a livello dei centri dati del ministero delle finanze. <p>L'investimento consiste nelle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aggiornamento del software hardware e dell'infrastruttura di comunicazione del sistema informatico; -rafforzamento della cibersicurezza del sistema informatico del ministero delle Finanze; -realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura fisica sottostante (energia elettrica, condizionamento dell'aria, allarme ed estinzione degli incendi, sicurezza fisica, amministrazione e monitoraggio) nel principale centro dati esistente; -trasformazione digitale interna, compresa la modernizzazione del Centro nazionale di informazione finanziaria (NCF), tra cui la digitalizzazione del monitoraggio dei progetti di partenariato pubblico-privato/concessione e della gestione dei relativi rischi fiscali e del sistema di informazione del patrimonio pubblico e privato dello Stato – Patrim. <p>L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2023.</p>	2° trimestre 2023	SI	No	SI	No						<p>MISURA NON COMPLETATA</p> <p>La misura non è stata ancora completata. Le autorità rumene prevedono attualmente di conseguire entro il quarto trimestre del 2025 gli obiettivi generali dei traguardi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio. I dettagli tecnici sono stati modificati al fine di fornire una nuova soluzione di architettura TIC omogenea più adatta alle esigenze attuali/future e praticabile in termini di tecnologia disponibile. Tuttavia, l'obiettivo quantitativo fissato sarà raggiunto solo se la Commissione accetta l'interpretazione della Romania secondo cui il requisito in base al quale l'72-80 % dell'hardware/software informatico non ha più di 4 anni" dovrebbe essere valutato sulla base del valore contabile e non del numero di articoli.</p>	No	<p>Valutazione non possibile.</p> <p>La misura non è stata completata. Al momento dell'audit nel quarto trimestre del 2023 sono stati stimati ritardi compresi tra uno e due anni. L'obiettivo è mal concepito e finalizzato a misurare un risultato che non è realistico tenendo conto delle circostanze (dimensioni dell'entità incaricata dell'esecuzione, complessità dell'area tematica, tempo necessario per l'investimento).</p>	

PAESE	MISURA	Rispetto dei termini					Misura con traguardo/obiettivo (T/O) finale debole					Realizzazioni e risultati					
		Data indicativa di completamento T/O finale	Completamento previsto entro giugno 2024	Dichiarata completata	In ritardo	Posticipata	Fase intermedia (1)	T/O finale non copre tutte le azioni (2)	Non sufficientemente ambizioso (3)	Numero di misure	Misure dichiarate completate	Valutazione delle realizzazioni	Possibilità di giungere a una conclusione sui risultati	Valutazione dei risultati			
26	RO	RO-C[9]-[14.0]-Progetti transfrontalieri e multinazionali - processori a bassa potenza e chip semiconduttori L'obiettivo di questo investimento è sostenere lo sviluppo del settore della microelettronica in Romania, affrontando una delle sfide esistenti a livello dell'UE e sostenendo la transizione digitale. L'investimento consiste in azioni volte a: i) strutturare e sviluppare competenze per la progettazione, la fabbricazione e l'applicazione di componenti e sistemi microelettronici in un ecosistema nazionale coerente; ii) garantire la proprietà intellettuale e accelerare l'applicazione di tecnologie avanzate in settori chiave dell'economia nazionale quali l'industria automobilistica, la salute o l'agricoltura di precisione, lo spazio, la difesa, la nautica; iii) coordinamento con le capacità e le esigenze a livello europeo, anche attraverso la partecipazione o l'associazione di almeno dieci membri dell'ecosistema nazionale a un progetto multinazionale, che dovrebbe essere attuato principalmente come importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI). In tale contesto, almeno 3 entità rumene in consorzi dovrebbero rispondere agli inviti a presentare progetti dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali". L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 settembre 2023.	2° trimestre 2023	SI	No	SI	2° trimestre 2024	SI	SI			SI			MISURA NON COMPLETATA Gli obiettivi descritti nella decisione di esecuzione del Consiglio sono molto ampi: "[...] sostenere lo sviluppo del settore della microelettronica in Romania [...]". La decisione di esecuzione del Consiglio precisa poi che l'investimento dovrebbe consistere in tre azioni. Solo una di queste (numero "iii" – coordinamento con le capacità e le esigenze a livello europeo) è realizzabile entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Quest'azione è parzialmente realizzata. Le altre due azioni non sono realizzabili entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto possono essere realizzate solo dopo che la fase di aggiudicazione è terminata e le imprese hanno rispettato i propri obblighi contrattuali. L'obiettivo finale riguarda solo la fase di aggiudicazione e non l'esecuzione dei contratti. Poiché si tratta di contratti di lavoro in un settore altamente tecnico e complesso, che coinvolge partecipanti di diversi Stati membri, la misura non può essere completata prima della scadenza dei termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.	No	Valutazione non possibile. La misura non è stata ancora completata.
27	RO	RO-C[15]-[114.2]- Allestimento di laboratori di pratica nelle scuole di IFP L'obiettivo di questo investimento è attrezzare i laboratori scolastici all'interno delle unità di istruzione e formazione professionale, comprese le unità duali di formazione (ed escluse quelle con profilo agricolo, che sono oggetto dell'investimento 7). Attraverso il meccanismo di finanziamento, ciascuna delle 909 scuole IFP beneficia di una sovvenzione di importo massimo di 100 000 EUR al fine di attrezzare i laboratori di pratica in funzione della loro specializzazione e delle loro esigenze concrete. Un terzo dell'investimento è destinato a dotare i laboratori di apparecchiature digitali. Gli appalti sono effettuati tramite gli ispettorati scolastici di contea o le unità territoriali amministrative/scuole. L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 settembre 2023.	3° trimestre 2023	SI	No	SI	No							MISURA NON COMPLETATA La misura non è stata ancora completata. Tuttavia, la misura non atterrerà il numero di laboratori indicato nella decisione di esecuzione del Consiglio (909 nella decisione di esecuzione del Consiglio contro 741 oggetto di contratti).	No	Valutazione non possibile. La misura non è stata ancora completata.	
	TOTALE RO		5	5	2	5	1	1	1	0	1	0	Per le misure dichiarate completate: 2 soddisfacente.	1	Per le misure dichiarate completate: 1 risultati significativi; 1 nessun risultato.		
	TOTALE CAMPIONE		27	23	15	15	5	5	6	4	8	4	Per le misure dichiarate completate: 10 soddisfacente; 3 insoddisfacente; 2 misura non completata.	9	Per le misure dichiarate completate: 7 risultati significativi; 2 risultati limitati; 4 nessun risultato; 2 misura non completata.		
											30 %						

Abbreviazioni

CCO: *core common output indicator*, ossia indicatore comune principale di realizzazione (“output”)

CCR: *core common result indicator*, ossia indicatore comune principale di risultato

DESI: *Digital Economy and Society Index* (indice di digitalizzazione dell’economia e della società)

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

IC: indicatore comune

PMI: piccole e medie imprese

PNRR: piano nazionale per la ripresa e la resilienza

RRF: *Recovery and Resilience Facility* (dispositivo per la ripresa e la resilienza)

RSP: raccomandazione specifica per paese

SWD: *Staff Working Document* (documento di lavoro dei servizi della Commissione)

Glossario

Accordi operativi: accordi tra la Commissione e uno Stato membro su questioni tecniche relative all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

Destinatario finale: persona fisica o giuridica che riceve fondi RRF per attuare una misura inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro.

Digitalizzazione: introduzione delle tecnologie digitali e delle informazioni digitalizzate nei processi e nei compiti.

Dispositivo per la ripresa e la resilienza: dispositivo di sostegno finanziario dell'UE volto a mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, stimolare la ripresa e rispondere alle sfide di un futuro più verde e digitale.

Efficacia: misura in cui gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

FENIX: banca dati della Commissione utilizzata per gestire il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Impatto: le più ampie conseguenze a lungo termine di un progetto o programma concluso, quali i benefici socioeconomici per la popolazione nel suo complesso.

Indicatore comune: variabile misurabile che fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza verso il raggiungimento degli obiettivi comuni e sulla performance complessiva dell'RRF.

Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (*Digital Economy and Society Index – DESI*): strumento di monitoraggio della Commissione europea in funzione dal 2014, che offre una valutazione quantitativa e un confronto dei progressi degli Stati membri in una serie di settori digitali comuni sulla base degli indicatori disponibili. Ogni anno le relazioni DESI comprendevano i profili per paese, il che ha aiutato gli Stati membri a individuare i settori d'intervento prioritari. Dal 2023 il DESI è stato integrato nella relazione sullo stato del decennio digitale e impiegato per monitorare i progressi verso gli obiettivi digitali.

Legiferare meglio: concetto guida del processo legislativo e di definizione delle politiche dell'UE, fondato sul principio che la regolamentazione dovrebbe conseguire i propri obiettivi al minor costo possibile ed essere elaborata all'insegna della trasparenza, sulla base di riscontri empirici e con il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi.

Monitoraggio: osservazione e verifica sistematiche, effettuate in parte attraverso indicatori, dei progressi compiuti verso il raggiungimento di un obiettivo.

NextGenerationEU: pacchetto di finanziamenti che mira ad aiutare gli Stati membri dell'UE a superare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19.

Obiettivo: misura quantitativa dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il completamento di una riforma o di un investimento specifici previsti dal rispettivo piano per la ripresa e la resilienza.

Performance: misura in cui un intervento, un progetto o un programma finanziato dall'UE è riuscito a conseguire gli obiettivi prefissati e ad assicurare un impiego ottimale delle risorse.

Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: documento che definisce le riforme e gli investimenti previsti da uno Stato membro nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Realizzazione (output): ciò che viene prodotto o conseguito con un progetto, ad esempio l'erogazione di un corso di formazione o la costruzione di una strada.

REPowerEU: iniziativa dell'UE mirata a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili, diversificare l'approvvigionamento energetico e accelerare la transizione verso un'energia pulita.

Risultato: effetto immediato di un progetto o di un programma al suo completamento, come ad esempio la migliore occupabilità dei partecipanti a un corso o l'accresciuta accessibilità di un luogo a seguito della costruzione di una nuova strada.

Semestre europeo: ciclo annuale che fornisce un quadro per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE e per il monitoraggio dei progressi compiuti.

Traguardo: misura qualitativa dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il completamento di una riforma o di un investimento previsti dal rispettivo piano per la ripresa e la resilienza.

Risposte della Commissione

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2025-13>

Calendario

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2025-13>

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit IV della Corte ("Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva"), presieduta da Mihails Kozlovs, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Ildikó Gáll-Pelcz, Membro della Corte, coadiuvata da Claudia Kinga Bara, capo di Gabinetto; Juan Ignacio Gonzalez Bastero, primo manager; Stefano Sturaro, capoincarico; Viorel Cirje, Maria Fernandez Iriarte, Aikaterini Vraila e Ioanna Topa, auditor.



Ildikó Gáll-Pelcz



Claudia Kinga Bara



Juan Ignacio
Gonzalez Bastero



Stefano Sturaro



Aikaterini Vraila



Ioanna Topa

DIRITTI D’AUTORE

© Unione europea, 2025

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d’autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell’UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originali non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un’ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell’uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell’UE, può essere necessario richiedere un’autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell’Unione europea, nell’ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d’autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-4913-7	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/0371670	QJ-01-25-022-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-4914-4	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/5020471	QJ-01-25-022-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE

Corte dei conti europea, [relazione speciale 13/2025](#), “Dispositivo per la ripresa e la resilienza: il sostegno alla transizione digitale negli Stati membri dell’UE – Un’occasione mancata per una focalizzazione strategica della risposta alle esigenze digitali”, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025.

Con una dotazione di 150 miliardi di euro, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) rappresenta, al momento, la maggior fonte di finanziamenti dell'UE per la transizione digitale dell'Unione.

La Corte dei conti europea ha verificato se le misure digitali incluse nei piani nazionali rispondano alle principali esigenze digitali già individuate e offrano un efficace contributo alla transizione digitale.

Ha constatato che alcuni Stati membri non avevano utilizzato i fondi dell'UE in via prioritaria per misure mirate a tali esigenze. Inoltre, gli indicatori comuni dell'RRF non sono ben allineati a quelli della strategia digitale dell'UE, il che ha limitato la loro capacità di misurare il contributo reale del dispositivo alla transizione digitale.

La Corte raccomanda che i futuri programmi di finanziamento con obiettivi digitali prevedano l'obbligo esplicito di rispondere alle principali esigenze digitali individuate, nonché indicatori di performance allineati agli obiettivi della politica digitale dell'UE.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
X: @EUAuditors